

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

431° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	13
6 ^a - Finanze e tesoro	»	15
7 ^a - Istruzione	»	19
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	27
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	32
11 ^a - Lavoro	»	37
12 ^a - Igiene e sanità	»	41
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	85

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	88
Sul ciclo dei rifiuti	»	92
Riforma amministrativa	»	96

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	113
---	-------------	-----

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

12^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Martelli e per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI(R033 004, R47^a, 0007^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per l'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni riunite accolgono tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni dei Sottosegretari di Stato per gli affari esteri, Valentino Martelli e per la difesa, Massimo Brutti, sul contributo italiano alla ridefinizione del concetto strategico della NATO, sulle responsabilità che ne derivano per l'impiego di uomini e mezzi e sullo status delle basi e del personale presenti in territori alleati

(R046 003, R47^a, 0006^o)

Si apre il dibattito sulle comunicazioni svolte nella seduta di ieri.

Il senatore VERTONE GRIMALDI pone innanzitutto un quesito sulle trattative in corso per la revisione della strategia del Patto Atlantico-

co, ritenendo che l'atteggiamento storico della sinistra possa condizionare la posizione italiana e le richieste su eventuali mutamenti delle clausole che disciplinano le basi militari: si tratta ora di dimostrare autonomia e lealtà abbandonando quegli atteggiamenti ambigui che hanno creato un clima di sospetto e di mancanza di stima per l'Italia. Inoltre chiede cosa si intenda fare per individuare le responsabilità italiane che stanno emergendo da varie dichiarazioni e dall'analisi dei fatti che hanno provocato la disgrazia del Cermis. Chiede infine un giudizio sull'atteggiamento degli Stati europei e degli altri membri del Patto Atlantico verso i problemi della penisola balcanica, preoccupandosi del fatto che sembra emergere una preclusione pregiudiziale degli USA all'ingresso della Romania nella NATO, cosa che rivela il disinteresse americano per la stabilizzazione di tutta la zona.

Il senatore PELLICINI si compiace che emerga dal documento illustrato dal sottosegretario Brutti l'abbandono di certe posizioni storiche della sinistra nei confronti del Patto Atlantico. Ricordando le accuse di servilismo nei confronti degli USA osserva che esistevano strumenti per una parità sostanziale dell'Italia nei confronti dell'alleato maggiore e che i Governi i quali sottoscrissero gli accordi non possono essere accusati di aver svenduto il paese: è purtroppo nell'applicazione dei testi che si sono accettate forme di subordinazione dell'autorità militare italiana, comportamento che forse voleva dimostrare fedeltà agli americani di fronte all'opinione imperante della contestazione sostenuta dagli ambienti di sinistra. Ritiene che la revisione e l'aggiornamento dei documenti atlantici sia ora da affrontare senza riserve, tenendo costantemente informato il Parlamento dell'impianto generale, con evidente esclusione di ciò che deve restare coperto dal segreto militare.

Il senatore TAVIANI concorda con la definizione data dal sottosegretario Brutti sugli accordi del 1951 e del 1954, come fortemente datati, risalenti ad un momento particolarmente delicato che registrava il contemporaneo fallimento della Comunità Europea di Difesa (CED) che fece crollare il disegno voluto da De Gasperi per garantire la sicurezza dell'Italia nell'ambito dell'Europa. Nei decenni trascorsi la realtà è completamente mutata e non esistono più pericoli dall'Est; perciò il contenuto stesso dell'Alleanza Atlantica va rivisto profondamente. Riflettendo sul sistema statunitense, nel quale l'unico potere politico che possa governare il mondo militare è quello attribuito al presidente dell'Unione, diversamente dai sistemi costituzionali degli altri paesi alleati, ritiene che il presidente del Consiglio D'Alema abbia positivamente iniziato il cammino della revisione rivolgendosi direttamente a Bill Clinton.

Il senatore MANCA si compiace per le relazioni dei sottosegretari Martelli e Brutti, domandandosi se le opinioni ivi espresse siano espressione di tutto il Governo e di tutta la maggioranza o solo di alcune parti di esse: è infatti da chiarire come mai alcuni esponenti della sinistra che governa vanno criticando l'Alleanza e addirittura auspicando un allontanamento delle basi militari. Condivide le tesi sul nuovo ruolo che la

NATO dovrà assumere, non solo dissuasivo ma soprattutto operativo, in quanto essa è oggi l'unica struttura militare in grado di assicurare stabilità nelle diverse parti del mondo. Ma nuove impegnative incombenze si presentano per gli Stati europei dovendo affiancare all'ombrello americano forze armate di qualità, concetto che finalmente si sta facendo strada anche nella sinistra malgrado le contrarietà ideologiche del passato. Rileva che nella relazione del sottosegretario Brutti manca l'accenno al fatto che in ciascuna base NATO vi sono infrastrutture costruite con fondi americani e altre con fondi dell'Alleanza, quindi anche italiani, come pure nelle azioni congiunte si impegnano in parte forze armate italiane: ciò dovrebbe responsabilizzare il Governo a porre in essere provvedimenti per migliorare e sostenere l'evoluzione tecnologica e la preparazione degli ambienti militari nazionali. Conclude segnalando la necessità di tenere al corrente la Commissione difesa dell'evoluzione della questione del Cermis che sembra aprire ora nuovi interrogativi.

Il senatore SEMENZATO ritiene necessario che il Governo conduca il negoziato sulla revisione del concetto strategico della NATO sulla base di un preciso mandato parlamentare, che dovrà emergere dalla discussione in Assemblea e dall'eventuale approvazione di un documento. Esprime poi la sua soddisfazione per la decisione del Presidente del Consiglio di inviare ai parlamentari un accordo bilaterale con gli Stati Uniti finora considerato riservato, nonchè per l'annuncio che l'Italia intende rinegoziare la Convenzione di Londra del 1951, come i Verdi hanno chiesto immediatamente dopo la tragedia del Cermis.

Dall'alternativa tra la rinazionalizzazione delle politiche di sicurezza e il perpetuarsi dell'attuale egemonia statunitense all'interno della NATO, si può uscire solo con un progetto comune europeo nel campo della difesa, che non può certo essere rappresentato dall'evanescente disegno di una identità di sicurezza europea. Inoltre il nuovo concetto strategico dovrà essere coerente con l'obiettivo di denuclearizzazione dell'Europa, cui bisogna tendere mediante progressive riduzioni degli arsenali.

Quanto ai limiti geografici dell'Alleanza, vi è una sostanziale differenza tra gli interventi fuori area per prevenire le catastrofi umanitarie – proposti dal Presidente del Consiglio e ritenuti accettabili dalla sua parte politica – e la difesa avanzata di cui ha parlato il sottosegretario Martelli, con una formulazione che appare quanto mai ambigua, soprattutto per il riferimento alla minaccia rappresentata dalla pressioni demografiche. In ogni caso è bene ricordare che l'intervento in Bosnia della NATO è stato attuato nel quadro della *partnership for peace*, con la partecipazione dei paesi dell'Europa orientale; analogamente interventi nel Mediterraneo per il mantenimento della pace dovrebbero essere attuati in un quadro di partenariato con gli Stati arabi.

Il senatore JACCHIA rileva che il dibattito in corso a Bruxelles sul futuro della NATO verte soprattutto su una questione di fondamentale importanza: accetteranno gli altri *partners* di associarsi agli Stati Uniti nel ruolo di gendarme del mondo – effettuando interventi di polizia in-

ternazionale senza un mandato delle Nazioni Unite – ovvero prevarrà la linea di quanti preferiscono che gli interventi di *peace keeping* e di *peace enforcing* siano legittimati dalle decisioni dell'ONU e dell'OSCE?

Una volta deciso che la NATO possa effettuare anche azioni al di fuori del suo territorio, sorge poi l'altra fondamentale questione su chi deciderà i limiti di intervento. Ad esempio, potrà l'Alleanza intervenire nel Corno d'Africa o nella regione dei Grandi Laghi, sia pure al fine di evitare catastrofi umanitarie?

È evidente che i governi degli Stati membri della NATO si trovano di fronte a scelte di straordinaria importanza, che influiranno in maniera determinante sulla loro politica estera. Per quel che riguarda l'Italia, ciò non può avvenire senza un grande dibattito parlamentare, al quale non potrà non partecipare il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il senatore SERVELLO osserva che negli interventi dei rappresentanti del Governo è chiaramente affermata l'insostituibilità dell'Alleanza Atlantica per la sicurezza dell'Europa; c'è però da chiedersi se tale affermazione sia conciliabile con le ben note posizioni di una componente della maggioranza. È dunque comprensibile che la revisione del concetto strategico della NATO sia un argomento imbarazzante per il Governo, che forse per tale ragione è assai riluttante a sottoporsi a un confronto parlamentare.

È invece necessario fare la massima chiarezza sugli obiettivi che l'Alleanza e l'Italia decideranno di darsi e sugli strumenti che saranno necessari a tal fine. In particolare, se l'area dei possibili interventi operativi della NATO sarà estesa all'intero Mediterraneo, le forze armate italiane risulteranno del tutto inadeguate e, di conseguenza, dovranno essere completamente trasformate.

Per quel che riguarda il tragico incidente del Cermis, l'Italia deve dimostrare la massima fermezza nel richiedere l'accertamento delle responsabilità e la punizione dei colpevoli, ma ciò non deve costituire un pretesto per mettere in discussione l'adesione alla NATO e le relazioni con gli Stati Uniti.

Il senatore ANDREOTTI ribadisce anzitutto che è indispensabile una discussione tempestiva in Assemblea in vista del vertice di Washington, sulla cui agenda peraltro vi è una certa confusione nell'opinione pubblica. È opportuno dunque che il Governo chiarisca lo stato del negoziato in corso e i suoi possibili sviluppi prima e dopo il vertice di Washington. In ogni caso, se si tratta di modificare la strategia della NATO, sarà indispensabile approvare un documento di indirizzo politico.

A tal riguardo, sottolinea che un punto fermo della posizione italiana dovrebbe essere la necessità di una legittimazione dell'ONU per le azioni che non rientrino nella funzione strettamente difensiva dell'Alleanza. Inoltre sarebbe opportuno dare nuovo impulso al processo di disarmo – soprattutto per quel che concerne le armi nucleari – tanto più in un momento in cui gli Stati Uniti hanno deciso un notevole incremento delle loro spese militari, per scopi che non sono del tutto chiari.

Chiede poi che siano chiariti tutti gli aspetti giuridici della vicenda del Cermis. Infine fa presente al senatore Vertone Grimaldi che l'Italia non può essere accusata di servilismo nè tanto meno di slealtà, avendo mantenuto negli anni una linea di assoluta coerenza nell'adesione all'Alleanza Atlantica, che è stata progressivamente accettata anche dalle forze politiche originariamente contrarie. Anche la decisione di schierare gli euromissili a Comiso dimostrò la serietà dell'impegno italiano e un senso di responsabilità che fu riconosciuto dagli alleati. Peraltro, nell'ambito della revisione degli accordi sulle basi annunciata dal Governo, sarebbe significativo destinare tale installazione a un uso civile, quasi a simboleggiare i grandi progressi compiuti sulla via del disarmo.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 17,35.

Il presidente MIGONE, prendendo spunto dagli elementi di novità introdotti nel dibattito dal sottosegretario Brutti, si sofferma in particolare sull'enfasi, forse eccessiva, attribuita all'articolo 5 del Patto. Posto che non si può mettere in discussione la natura difensiva dell'Alleanza, rileva la necessità di ricalibrare taluni rapporti politici, sia all'interno della NATO sia all'esterno di essa. Appare importante ridefinire il concetto dell'alleanza, specie dopo il recente allargamento, e riflettere in modo appropriato sulla politica detta dell'*open door*. Il nuovo concetto di sicurezza si concilia con una visione dinamica dell'alleanza. Con riferimento alla questione delle basi, poi, reputa decisiva l'osservazione del sottosegretario Brutti che ha riaffermato legittimamente la sovranità italiana; condivide quanto affermato sull'accordo di Londra con riferimento alla vicenda del Cermis, anche se ritiene che dovrebbe essere interesse dello stesso alleato statunitense rimeditare le modalità di funzionamento di talune clausole.

Conclude soffermandosi sulle sfere di influenza dell'epoca bipolare e sugli effetti altamente negativi per la sicurezza e la libertà dei popoli. Ritiene quindi preferibile una visione pluripolare della politica mondiale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario BRUTTI, il quale afferma anzitutto che la sua interpretazione del citato articolo 5 discende strettamente dal testo medesimo, anche se riconosce che a 50 anni di distanza, essendo mutato il contesto politico-militare, quell'articolo si presta ad una lettura parzialmente diversa da quella originaria. Fa presente che potrebbe in futuro essere necessario, quale strumento di politica internazionale, il ricorso ad un legittimo uso della forza militare. Mostra comunque fiducia per il criterio del consenso, che impone l'unanimità negli organi statuari della NATO, impedendo così decisioni avventate. Apprezza l'attenzione del Parlamento verso l'imminente ricorrenza dei 50 anni del Patto Atlantico, che sarà celebrata a Washington nel prossimo mese, nonchè verso la ridefinizione del concetto strategico dell'Alleanza.

La scelta della NATO è quella di fornirsi di un sistema di difesa comune, pur essendo venute meno alcune delle originarie ragioni d'essere dell'alleanza. Il Governo italiano reputa doveroso per l'Europa divenire non solo fruitrice di pace, ma anche produttrice di sicurezza *in and around Europe*. Rassicura il senatore Manca che quanto dichiarato è espressione comune dell'intera compagine governativa, come pure il senatore Vertone che non è vero che le forze NATO continueranno a svolgere attività addestrativa a bassa quota nelle note regioni italiane. Si dichiara colpito dalla tendenza di ravvisare, all'indomani della sentenza sulla tragedia del Cermis, forme di responsabilità anche da parte delle autorità militari italiane: nega nettamente l'esistenza di forme di responsabilità italiane o di nessi di causalità che possano coinvolgere le strutture militari italiane.

Da ultimo, conferma che il Governo è pienamente disponibile ad un dibattito parlamentare in Assemblea sulle tematiche nella seduta odierna delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 18,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

383^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 14,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C01^a, 0154^o)

Il presidente VILLONE propone di avanzare richiesta alla Presidenza del Senato di riassegnare in sede deliberante il disegno di legge n. 3749, concernente disposizioni relative alla tenuta di San Rossore, già definito dalla Commissione in sede referente.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato

(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **COSTA.** – *Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **DIANA Lino.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **GERMANÀ ed altri.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PEDRIZZI ed altri.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PIERONI.** – *Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(3827) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **GRECO.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione*

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 marzo 1999.

Il senatore ANDREOLLI, ribadito il proprio consenso sul merito del disegno di legge approvato dalla Camera, illustra l'emendamento 1.4, ripercorrendo le vicende dei documenti dell'archivio storico conservati nella residenza di Umberto di Savoia, oggetto di una disposizione del testamento del medesimo che ne prevede la consegna all'Archivio di Stato di Torino. In sede di attuazione di quest'ultima previsione, è stata accertata da un'apposita commissione l'assenza di documenti riguardanti il regno di Vittorio Emanuele III, la luogotenenza, il regno e l'esilio di Umberto II. Ritiene dunque utile condizionare l'abrogazione delle previsioni della XIII disposizione transitoria della Costituzione di cui si discute, all'avvenuta consegna da parte degli eredi Savoia, all'Archivio centrale dello Stato di questa documentazione.

Il senatore BESOSTRI crede che la prescrizione contenuta nell'emendamento 1.4 non possa essere inserita in una norma costituzionale, benché transitoria. Si tratta infatti di un problema relativo a disposizioni testamentarie, delle quali lo Stato italiano ben può, a suo avviso, garantire, con strumenti giuridici ordinari, l'attuazione. Ritiene tuttavia necessario provvedere ad un accertamento sul comportamento tenuto in proposito dagli eredi Savoia, anche al fine di valutare le qualità morali dei destinatari delle disposizioni che, con il disegno di legge in esame, si intende abrogare.

A quest'ultimo rilievo replica il senatore MISSERVILLE, ritenendo incongrua ogni valutazione morale da parte della Commissione. Lo Stato italiano può, a fronte di eventuali inadempimenti, promuovere un'azione giudiziaria nei confronti degli esecutori testamentari, ma la definizione di tale vicenda non può costituire un motivo valido per sospendere il procedimento legislativo del quale chiede invece una sollecita definizione.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene che le sorti dell'iniziativa legislativa in esame vadano tenute distinte dal problema segnalato dal senatore Andreolli. Occorre dunque a suo avviso assicurare attraverso gli ordinari strumenti giudiziari l'acquisizione dei citati documenti e proseguire nell'esame dell'iniziativa legislativa in titolo.

Il presidente VILLONE, dopo aver ricordato come gli storici da tempo lamentino l'irripetibilità di molte delle carte dell'archivio dei Savoia, rileva come l'intento dei presentatori dell'emendamento in esame sia a suo avviso quello di evidenziare il comportamento degli eredi Savoia al fine di poter formulare una valutazione politica sul medesimo, in occasione della eliminazione dell'ostacolo che ne impedisce l'accesso nel territorio nazionale.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, concordando con quest'ultimo rilievo, ritiene che il senso della proposta emendativa sia quello di verificare il mutato atteggiamento nei confronti dell'Italia da parte degli eredi Savoia.

Più in generale ritiene che sulla questione sollevata dal senatore Andreolli, debba essere acquisita la valutazione del Governo.

Il senatore ELIA ricorda come la richiamata disposizione testamentaria abbia un particolare rilievo perché relativa ad atti che concernono vicende storiche del paese di rilevantissima importanza. Si associa quindi alle richieste tese ad ottenere maggiori chiarimenti in materia.

Il relatore PASTORE, nell'avanzare perplessità sul valore normativo della disposizione oggetto dell'emendamento 1.4, ritiene che comunque occorra accertare preliminarmente se gli eredi siano nella disponibilità dei beni in esame. Rileva inoltre come la vicenda coinvolga tutti gli eredi Savoia, non solo quelli interessati dalle disposizioni di cui i disegni di legge in esame propongono l'abrogazione. Più in generale, il novero degli atti di cui dovrebbe essere assicurata la trasmissione all'Archivio centrale dello Stato appare troppo ampio e mal definito. Conclusivamente si augura che alle proposte emendative in esame non siano sottesi intenti meramente dilatori.

Il presidente VILLONE, nel rinviare il seguito dell'esame, assicura che saranno presi contatti con il Ministero per i beni e le attività culturali, per riferire alla Commissione sullo stato della vicenda segnalata dal senatore Andreolli.

(3841) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Deputati TREMAGLIA ed altri.* – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero,* approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati

(3494) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *LAURICELLA ed altri.* – *Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(3501) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *BOSI ed altri.* – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero*

(3548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *SERVELLO ed altri.* – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO che, dopo aver ricordato l'iter travagliato delle iniziative in titolo, dà conto del contenuto del disegno di legge n. 3841, trasmesso dalla Camera dei deputati. Si tratta di un'integrazione all'articolo 48 della Costituzione tesa a fornire copertura costituzionale ad una legge ordinaria che dovrà disciplinare i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, assicurandone l'effettività attraverso l'istituzione di un'apposita circoscrizione per l'elezione delle Camere.

Il senatore PASTORE concordando con il merito dell'iniziativa in esame, crede che a questa debba accompagnarsi una iniziativa tesa a redistribuire il numero dei collegi elettorali, così da evitarne l'incremento. Dovrebbe poi essere valutata, a suo avviso, la possibilità di introdurre una normativa sul voto per corrispondenza. A quest'ultimo rilievo replica la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO che ricorda come i cittadini italiani residenti all'estero non siano iscritti nelle circoscrizioni elettorali di singoli collegi e si porrebbe dunque il problema di definire in quali collegi dovrebbero essere indirizzati i voti espressi per corrispondenza. Il senatore ANDREOLLI, rileva da parte sua, le difficoltà logistiche che incontrerebbe l'allestimento di un sistema di voto per corrispondenza.

Dopo che il senatore MARCHETTI ha ribadito la propria contrarietà su quanto previsto dal disegno di legge in questione, interviene, conclusivamente, la senatrice PASQUALI che segnala, invece, l'opportunità di questa disciplina tesa a dare soddisfazione alle legittime esigenze dei cittadini che vivono all'estero e che si sentono ancora parte del corpo sociale italiano. Quanto al meccanismo previsto della circoscrizione unica, crede che questo sia necessario per evitare di falsare la competizione elettorale nei singoli collegi di provenienza dei cittadini residenti all'estero.

Il presidente VILLONE propone che sia fissato per le ore 14 di mercoledì 24 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

403^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE REFERENTE

(3831) *Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale*

(3844) *PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prende la parola il presidente PINTO il quale, dopo aver rilevato come entrambi i disegni di legge in titolo si caratterizzino per la loro provvisorietà, evidenzia al riguardo che, rispetto alla soluzione fatta propria dal disegno di legge n. 3844 - dove all'articolo 3 viene espressamente fissato un termine finale di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2 dello stesso disegno di legge - dovrebbe, a suo avviso, ritenersi preferibile quella prospettata dal senatore Russo consistente nel prevedere che la disciplina che si introduce in merito alla possibilità di acquisire al fascicolo del dibattito e ai criteri di valutazione delle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, si applichi fino all'entrata in vigore della nuova riforma della materia che verrà varata dal Parlamento. Un'indicazione di questo tipo corrisponde infatti all'esigenza di sollecitare il potere legislativo all'attuazione di tale riforma nei tempi più brevi possibili.

Sotto un diverso profilo giudica senz'altro condivisibili le considerazioni del senatore Fassone in merito ai problemi che possono derivare

dal sovrapporsi di una serie di diversi interventi normativi, a breve distanza l'uno dall'altro, incidenti sul tema della formazione e valutazione della prova, che per la sua particolare delicatezza richiederebbe invece una maggiore certezza e stabilità del quadro normativo. È innegabile però che la sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998 ha creato un vuoto normativo e che quindi un intervento urgente appare da questo punto di vista certamente necessario, anche per recepire l'indicazione contenuta nella stessa sentenza n. 361 del 1998 nella quale la Corte ha esplicitamente auspicato un'iniziativa del legislatore volta a tradurre in un'appropriata forma le esigenze che devono caratterizzare la valutazione dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale che si siano avvalse della facoltà di non rispondere e che sono state acquisite al fascicolo del dibattimento mediante le contestazioni.

Nella prospettiva della ormai ineludibile riforma organica della materia in questione si dovrà, a suo avviso, affrontare il nodo centrale della disciplina del diritto al silenzio, riducendo l'area in cui tale diritto è riconosciuto – si potrebbe, fra l'altro, escludere tale diritto in tutte le ipotesi in cui sono state pronunciate sentenze irrevocabili siano esse di condanna ovvero di proscioglimento – fermo restando peraltro il rispetto del principio *nemo tenetur se detegere* in tutti i casi in cui sussistono reali esigenze di difesa e di tutela dell'accusato.

Infine per quanto riguarda la formulazione del comma 2 dell'articolo 2 di entrambi i disegni di legge in esame, in merito alla quale si sono registrate le più significative divergenze di opinione, suggerisce alcune possibili modifiche da apportare al comma 2 dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3831 volte, in particolare, a sostituire le parole «ai fini della prova dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità è confermata da altri» con le altre «ai fini della loro attendibilità solo se confermata da» e a sostituire la parola «acquisiti» con le altre «di natura diversa o da altre dichiarazioni acquisite».

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

243^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2793-ter) Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite

(282) CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato

(1181) FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere alle Commissioni 1^a e 4^a riunite: favorevole con condizioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio 1998.

Il Presidente-relatore ANGIUS, dopo aver riepilogato i contenuti della delega del disegno di legge n. 2793-ter, illustra una bozza di parere favorevole con condizioni, riferito sia al testo approvato dal Comitato ristretto sia agli emendamenti ad esso presentati.

Preliminarmente, occorre osservare che il disegno di legge n. 2793-ter, di assoluta rilevanza nel suo complesso, contiene, tra l'altro, deleghe per il riordino del personale direttivo e dirigente dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

Al riguardo, trattandosi del personale appartenente al medesimo «Comparto Sicurezza», occorre assicurare che i relativi criteri di delega, e i conseguenti decreti attuativi, garantiscano la sostanziale omogeneità

delle discipline che verranno dettate per ciascuna forza di Polizia. In tal senso, occorre evitare modifiche dei criteri direttivi in distonia con tale principio, recependo i commi 2 e 3 dell'emendamento 4.0.109, tesi ad assicurare il concerto reciproco preliminare tra i Ministri interessati per i provvedimenti delegati concernenti il riordino del personale dell'intero Comparto.

In generale, per quanto riguarda i termini per l'esercizio della delega, appare adeguato e necessario il termine di 12 mesi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1.

Il Presidente-relatore propone quindi di esprimere un parere favorevole a condizione che siano approvati gli emendamenti 2.105 e 2.106, e il relativo subemendamento 2.106/1. Al riguardo, egli osserva che la delega relativa alla Guardia di finanza risulta completa nei suoi contenuti; tuttavia, poichè le corrispondenti deleghe per l'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato si presentano con principi direttivi maggiormente dettagliati, appare opportuno omogeneizzare, in tal senso, anche quella relativa alla Guardia di finanza.

Attesa la validità del conferimento della delega per procedere alla revisione delle norme relative agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, si rileva la necessità di ripristinare la disposizione contenuta nel disegno di legge n. 2793-ter che definisce l'ambito della delega nella revisione della norma sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali: è importante, infatti, che l'intervento di delega non si limiti ai soli meccanismi di reclutamento, ma investa anche la disciplina dello stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi è opportuno, in primo luogo, armonizzare la nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

È necessario poi adeguare i ruoli e le relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonchè alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario e ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza alla Unione Europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi, ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli, e le modalità di reclutamento e avanzamento, nonchè le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado; l'istituzione del grado apicale di Generale di Corpo d'Armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età per i Generali di Corpo d'Armata e di Divisione – equiparando correlativamente anche quello del Comandante Generale – nonchè, solo se necessario per la funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti per i restanti gradi.

È altresì necessario aggiornare le disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonchè riordinare la normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina per tutto

il personale; rivedere le dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative e al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 449 del 1997, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale; riordinare, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, la disciplina del corso superiore di polizia tributaria; prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

In relazione all'emendamento 4.0.109, la proposta di parere favorevole è condizionata alla sua approvazione in ragione del fatto che tale emendamento, al comma 1, prevede che in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del testo approvato dal Comitato ristretto vengano previste anche disposizioni per assicurare al personale sottoposto a trasferimento omogenee facilitazioni di trattamento economico e logistico, qualora lo stesso non sia assegnatario di alloggi individuali o collettivi da parte dell'Amministrazione.

La disposizione riveste carattere di assoluta importanza per la Guardia di finanza, la quale risulta, allo stato, la Forza di polizia che dispone del minor numero di alloggi di servizio, pur essendo il relativo personale, al pari di quello appartenente alle Forze di polizia e Forze armate, fortemente soggetto a mobilità in relazione alle crescenti esigenze di lotta alla evasione fiscale, alla criminalità organizzata e alla immigrazione clandestina.

Il parere favorevole è inoltre condizionato all'approvazione dell'emendamento 6.105, dal quale discende l'affermazione del principio del concerto tra i Ministri interessati e il Ministro dell'interno per quanto riguarda l'istituzione e le dotazioni dei comandi delle Forze di polizia destinati allo svolgimento di attività specialistica presso Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle di appartenenza. Tale emendamento, tuttavia, opportunamente esclude da tale concerto la costituzione di comandi e reparti nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, finalizzati allo svolgimento di attività specialistiche di polizia economica e finanziaria di competenza esclusiva del Corpo, ai sensi della legge n. 189 del 1959.

Si ritiene, poi, necessario modificare all'articolo 1, comma 2, lettera b), il numero 4, nel senso di specificare che le funzioni di polizia militare e di sicurezza svolte dall'Arma dei carabinieri siano riferite esclusivamente all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica militare e che l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare, ai sensi dei codici penali militari, siano svolte, non in via prioritaria, alle dipendenze degli organi di giustizia militare.

A giudizio del Presidente, infine è opportuno chiedere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere espresso dalla Commissione venga stampato in allegato alla relazione che le Commissioni riunite presenteranno all'Assemblea.

Interviene il senatore ROSSI, a giudizio del quale la delega per il riordino delle Forze di polizia avrebbe potuto costituire un'occasione importante per avviare il processo di decentramento delle Forze di sicu-

rezza con la costituzione della gendarmeria locale, al fine di contrastare meglio la criminalità metropolitana.

Il Presidente-relatore ANGIUS ricorda al senatore Rossi che, almeno per quanto riguarda la Guardia di finanza, i processi di ristrutturazione del Corpo hanno anche l'obiettivo di decentrarne le strutture al fine di aumentarne l'efficienza operativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento, il Presidente ANGIUS verifica la presenza del numero legale. Poichè la Commissione è in numero legale, posto ai voti, viene approvato lo schema di parere favorevole con condizioni illustrato dal Presidente.

La seduta termina alle ore 15,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

285^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Delfino e per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0104^o)

Il senatore MONTICONE richiede una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti al testo unificato del Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 2619 e abbinati, di disciplina dell'attività musicale, già fissato per oggi alle ore 13.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di differire il suddetto termine a giovedì prossimo, 25 marzo, alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(3824) Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola», approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo scorso, in cui si era conclusa la discussione generale ed avevano avuto luogo le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente ASCIUTTI dichiara decaduti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4, per assenza dei proponenti. Egli inoltre dà per illustrato l'emendamento 1.5, soffermandosi di contro sull'emendamento 1.6, volto ad abbassare la soglia numerica di iscritti richiesta, quale requisito di rappre-

sentatività, dal decreto legislativo n. 80 del 1998. Illustra infine gli emendamenti, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, i quali mirano tutti ad anticipare, rispetto alla previsione del decreto-legge, la verifica elettorale, con la proposta di un ampio ventaglio di possibili date, entro il quale il Governo possa aderire alla indicazione che ritenga più opportuna.

Il senatore BEVILACQUA illustra l'emendamento 1.3, con il quale si intende prorogare, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva e alla fruizione delle prerogative sindacali, le confederazioni sindacali individuate ai sensi della disciplina transitoria da ultimo recata dal decreto legislativo n. 80 del 1988.

La relatrice BRUNO GANERI preliminarmente osserva, in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati, come le opzioni possibili portino o a condividere o a respingere il protocollo sottoscritto presso l'ARAN dalle confederazioni sindacali rappresentative del comparto scuola. Ritiene che le motivazioni che hanno presieduto alla stipula di quell'accordo siano state sufficientemente poste in luce nel corso della discussione svoltasi nelle precedenti sedute, così come le sue ripercussioni nella vita delle scuole, del resto già oggetto di attenta valutazione da parte delle rappresentanze stesse. Esprime pertanto parere contrario, oltre che sull'emendamento 1.5, sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, in quanto porterebbero a modificare, oltre tutto per legge, un profilo già definito nel menzionato protocollo. Il suo parere è contrario altresì all'emendamento 1.6, poichè modifica elementi inerenti alla rappresentatività, in modo non suffragato da una analisi adeguata. Riguardo infine l'emendamento 1.3, esprime parere negativo solo perchè il problema che esso intende affrontare, pur fondato, trova sufficiente soluzione nel protocollo sottoscritto.

Il sottosegretario DELFINO, pur comprendendo le ragioni che hanno ispirato i proponenti degli emendamenti, esprime su di essi parere contrario, tenuto conto che la legittimità e rappresentatività in riferimento a una contrattazione decentrata passano necessariamente attraverso il completamento dell'attuazione dell'autonomia scolastica. Finché questo non sia realizzato, la ripetizione a breve distanza di tempo di consultazioni elettorali non potrebbe dirsi razionale. Ha pertanto costituito impegno prioritario per il Governo la realizzazione delle condizioni normative che consentissero una valutazione della rappresentatività sulla base del dato associativo riferito al solo anno 1998, non già alla media fra questo e il risultato elettorale nel luogo di lavoro prescritta dal decreto legislativo del 1998. Esprime perciò il rincrescimento di non poter condividere le proposte modificative recate dai diversi emendamenti.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e previa dichiarazione di astensione del senatore BEVILACQUA, l'emendamento 1.5 è respinto. Con separata votazione, la Commissione respinge altresì l'emendamento 1.6.

Il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

È altresì respinto l'emendamento 1.3, previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore BEVILACQUA (il quale si dice non appieno persuaso che esso trovi già compiuto recepimento nel testo del protocollo sopra detto) e del presidente ASCIUTTI.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 2.1.

Il senatore BEVILACQUA sottolinea come solo la responsabile presenza dei Gruppi dell'opposizione abbia consentito la conclusione dell'esame del provvedimento in tempo utile rispetto alla sua calendarizzazione in Aula, posta la partecipazione assai discontinua assicurata dalle forze politiche di maggioranza.

Si associa il presidente ASCIUTTI.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice Bruno Gaineri a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0104^o)

Il PRESIDENTE prende atto che la Commissione non è in numero legale sufficiente per esaminare l'altro punto all'ordine del giorno della seduta odierna, rappresentato dall'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'elenco dei Comitati celebrativi e delle edizioni nazionali da finanziare per l'anno 1999, per il quale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

Il senatore MASULLO, relatore sul suddetto atto, si duole per la mancata presenza del numero legale indispensabile per esaminare l'elenco. Tanto maggiore appare il rammarico in quanto, posto che il termine per l'espressione del parere scade proprio oggi, il Senato non ha così modo di pronunciarsi su un aspetto di rilievo certo non trascurabile della politica culturale del Paese.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3824**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

1.5

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nelle date» fino alla fine della lettera con le seguenti: «entro il 15 giugno 1999 a livello provinciale per la determinazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e, su scheda separata, per l'elezione dei rappresentanti sindacali del personale a livello di singoli istituti scolastici per esercitare i poteri attribuiti dal contratto collettivo nazionale. Le rappresentanze sindacali elette restano in carica fino alla realizzazione dell'autonomia scolastica».

1.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993» con le seguenti: «di almeno il 3 per cento degli iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria».

1.6

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 15 settembre 1999».

1.7

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 20 settembre 1999».

1.8

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 21 settembre 1999».

1.9

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 30 settembre 1999».

1.10

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 1° ottobre 1999».

1.11

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 5 ottobre 1999».

1.12

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 17 ottobre 1999».

1.13

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 20 ottobre 1999».

1.14

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 21 ottobre 1999».

1.15

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 30 ottobre 1999».

1.16

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 1° novembre 1999».

1.17

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 15 novembre 1999».

1.18

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 17 novembre 1999».

1.19

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 20 novembre 1999».

1.20

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 21 novembre 1999».

1.21

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 30 novembre 1999».

1.22

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 1° dicembre 1999».

1.23

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 5 dicembre 1999».

1.24

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 10 dicembre 1999».

1.25

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 15 dicembre 1999».

1.26

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 20 dicembre 1999».

1.27

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il primo trimestre del 2001» con le seguenti: «entro il 30 dicembre 1999».

1.28

ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fino al completamento della consultazione elettorale di cui alla lettera a) del presente comma, restano rappresentativi, ai fini della ammissione alla contrattazione collettiva intercompartimentale e alla fruizione delle prerogative sindacali, le confederazioni sindacali individuate come tali ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificata dall'articolo 44, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80, nelle tabelle da 2 a 9, allegate al contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998».

1.3

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*b-bis*) le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie saranno distinte per componenti professionali. Saranno costituiti distinti seggi elettorali per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e dei rappresentanti del restante personale. La disciplina relativa ai capi di istituto è conformata a quella dei dirigenti».

1.4

BORTOLOTTO, CORTIANA

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

ASCIUTTI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

273^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza (n. 410)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 ottobre 1998, n. 354. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08^a, 0031^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il relatore, senatore SARTO, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato il Programma degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza di cui alla legge n. 354 dell'8 ottobre 1998

premessi che

la legge 8 ottobre 1998, n. 354, all'articolo 1, autorizza a predisporre ed eseguire nel periodo 1998-2000 un piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato, individuando gli ambiti dei principali interventi e i criteri di priorità necessari alla stesura del suddetto piano e stanziando 1100 miliardi, impiegati unitamente agli 80 miliardi di residui della legge n. 189 del 1993;

in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 354 del 1998 il piano è stato inviato alle Camere e trasmesso alla 8^a Commissione del Senato che ne ha preso visione, accertando il rispetto ed anche un positivo ampliamento dei criteri indicati dal Parlamento, con la sola eccezione del parametro cosiddetto del "momento di traffico" che ha assorbito anche il criterio di cui alla lettera d) comma 2 del-

la legge n. 354, relativo alle aree urbane; quest'ultimo criterio al contrario, andrebbe scorporato, come specifico e distinto parametro al fine di meglio individuare l'importante questione della collocazione dei passaggi a livello nell'ambito dei centri urbani e della loro conseguente soppressione;

la legge n. 354/98, all'articolo 3, prevede interventi per il potenziamento e l'ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonché dei principali corridoi ferroviari della penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i più importanti assi dell'Italia meridionale;

a tal fine lo Stato apporta al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni; nell'ambito del suddetto conferimento, 300 miliardi sono destinati allo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, ed in particolare all'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno;

il Programma degli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 354 è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

la Commissione ha esaminato il Programma degli interventi ed in particolare la descrizione degli stessi, gli obiettivi perseguiti e la sinergia con interventi già finanziati;

il Programma è sostanzialmente conforme alle prescrizioni dell'articolo 3 della legge n. 354 del 1998;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni e osservazioni:

a) nel Programma esaminato è inserito lo stanziamento di 55 miliardi per la prosecuzione della progettazione della nuova linea Torino-Lione. Tale stanziamento deriva dagli accordi italo-francesi e rientra, piuttosto che nella direzione del potenziamento e della modernizzazione della rete che caratterizzano la legge n. 354, nella partita relativa all'alta velocità-alta capacità, connessa alla direttrice trasversale Torino-Milano-Venezia, il cui progetto è ancora da approvare, mentre per la direttrice nord-sud Milano-Napoli, le tratte sono già in corso di realizzazione e di approvazione.

In ogni caso è necessario valutare lo stato e gli obiettivi della progettazione medesima e gli impegni, tra cui quelli finanziari, assunti in merito dal governo francese. È infatti notorio che una progettazione, che non sia meramente di fattibilità o preliminare, si finanzia quando è accertata la fattibilità dell'opera e verificata la volontà dei Governi coinvolti di procedere alla realizzazione.

Rispetto alla progettazione, va tenuto conto dell'effettiva domanda prevedibile e in ogni caso della compatibilità con l'ambiente alpino richiesta dalla Convenzione delle Alpi e della prevalenza dell'obiettivo dell'alta capacità della linea rispetto a quello dell'alta velocità di punta, in coerenza con quanto acquisito nel corso della verifica sul progetto TAV e con gli stessi cambiamenti di indirizzo francesi,

in seguito agli insuccessi finanziari delle tratte francesi diverse dalla Lione-Parigi.

b) per quanto attiene agli interventi per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, si ritiene innanzitutto condizione necessaria una congiunta partecipazione finanziaria da parte slovena. Poiché il piano in esame non descrive il tipo di interventi da finanziare, si ribadisce che la massima quota dei finanziamenti deve essere impiegata, come prescrive la legge, per l'effettivo potenziamento e ammodernamento della rete esistente e per qualche tratta di connessione, in modo da avere risultati a breve e medio termine. Per quel che riguarda invece una eventuale quota parte da destinare alla progettazione dei nuovi tracciati, in territorio sloveno, relativi al V corridoio, si reputa che siano necessari approfondimenti preliminari per verificare le modalità di collegamento dei suddetti interventi al potenziamento della tratta Venezia-Trieste - per la quale è anche in corso, da parte di FS SPA, che lo ha affidato ad Italferr, uno studio di prefattibilità che prevede pure diverse ipotesi di tracciato.

Ciò al fine di valutare la effettiva domanda prevedibile, il rapporto con il potenziamento dell'esistente, la scelta della migliore alternativa rispetto ad eventuali nuovi tracciati e al fine di evitare in ogni caso che gli interventi in territorio italiano e sloveno si collochino in modo incompatibile con il delicato e rischioso ecosistema carsico.

c) di conseguenza si ritiene che per gli interventi in territorio sloveno si debba procedere al massimo ad una valutazione di prefattibilità e fattibilità al fine di poter coordinare gli interventi in Slovenia con le scelte di tracciato che verranno adottate in Italia in relazione al futuro potenziamento del V corridoio.

d) a tali considerazioni occorre inoltre aggiungere la squilibrio derivante dal fatto che sono stati stanziati 300 miliardi per interventi in territorio sloveno, mentre per il rafforzamento della corrispondente parte italiana del V corridoio sono carenti e comunque assai inferiori i finanziamenti.

Si ritiene opportuno, in relazione ai diversi interventi nel versante italiano, che vi siano approfondite verifiche sulla domanda, sulla massima capacità raggiungibile potenziando la rete esistente e sulle eventuali alternative di nuovi tracciati già a livello di valutazione di fattibilità o di progettazione preliminare; serve inoltre, anche attraverso apposite verifiche e una azione di scoping con il Ministero dell'ambiente, una valutazione preliminare dei possibili problemi di sostenibilità e compatibilità ambientale.

e) per gli interventi riguardanti il V corridoio, e in particolare la parte in territorio sloveno, nonché in relazione agli stanziamenti relativi alla progettazione della Torino-Lione, si ricorda anche che il criterio guida, oltre alla compatibilità, deve essere quello dell'alta capacità e della integrazione con la rete e di treni normali e veloci, nonché di merci e passeggeri. Il criterio dell'alta capacità piuttosto che quello della massima velocità è tanto più prevalente, quanto tra le stazioni e le città da collegare non intercorrano grandi distanze e i territori attraversati non siano prevalentemente pianeggianti.

f) in relazione ai diversi interventi è inoltre opportuno che venga garantito, ovunque possibile, l'adeguamento a sagome conformi ai moderni standard del trasporto merci e delle «autostrade viaggianti» e *freeways*.

g) in relazione all'itinerario Venezia-Trieste si sottolinea, la necessità di potenziare la capacità di trasporto merci e le connessioni con i centri intermodali.

h) nel Programma, pur esistendo interventi ad essa afferenti nel quadro del rafforzamento degli itinerari alternativi, non è esplicitato l'obiettivo del potenziamento globale della linea medio-padana e delle relative connessioni e conseguentemente anche i finanziamenti previsti per singoli interventi sono insufficienti. Si ritiene che occorra aumentare tali finanziamenti anche utilizzando fondi ricavabili da una più attenta verifica progettuale e finanziaria degli altri interventi relativi alla rete centro settentrionale del Programma in esame. Va perciò potenziata e modernizzata tutta la linea medio padana e le sue connessioni sia con la trasversale est-ovest TO-MI-VE-TS, sia in senso nord-sud, e con le estremità verso la direttrice tirrenica e la Liguria e verso la direttrice adriatica attraverso Ferrara e Bologna. Tutto ciò al fine di attrezzare una direttrice merci che sia in grado di contribuire al necessario decongestionamento della trasversale TO-MI-VE e fungere da componente integrativa della parte italiana del corridoio che dovrebbe collegare Barcellona alla Slovenia e Budapest.

i) si ritiene, dato che si tratta di un atto in sede consultiva e data anche l'entità delle somme impegnate, che ai fini di una più adeguata valutazione degli interventi sarebbe stato opportuno conoscere i criteri che le Ferrovie dello Stato hanno usato nella scelta delle priorità e dunque degli interventi da finanziare, anche al fine di valutare l'adeguatezza della qualità e della quantità degli interventi relativi ai più importanti assi dell'Italia meridionale.

In particolare si ritiene opportuno conoscere quali programmi vi siano in ordine al completamento del potenziamento dell'itinerario per merci Reggio Calabria, Gioia Tauro, Bari del quale nel piano in esame è prevista solo una fase funzionale; e quali in ordine al potenziamento degli itinerari da Napoli verso il sud, come il raddoppio della Napoli-Battipaglia, assai importante nell'ottica del rafforzamento degli itinerari che meno subiscono la concorrenza del trasporto via mare.

A tal riguardo posto che gli investimenti ipotizzati per il centro sud non trovano totale copertura negli stanziamenti della legge n. 354, è opportuno conoscere caratteristiche e tempi relativi agli stralci finanziati nel Programma e caratteri e termini dei piani finanziari previsti per il completamento degli stessi.

l) per quel che riguarda gli stanziamenti relativi al nodo di Palermo e al collegamento con l'aeroporto di Punta Raisi si evidenzia la necessità di drastica accelerazione della efficienza e capacità di spesa. Infatti di circa 500 miliardi già stanziati per il nodo e la rete afferente a Palermo solo circa 40 miliardi risulterebbero a tutt'oggi impiegati.

m) per quel che riguarda in particolare il raddoppio della Messina-Catania, si rileva che lo stanziamento non permette di completare il

pur rilevante potenziamento dell'intera tratta e la necessaria efficientizzazione verso Siracusa, da Bicocca a Targia. Per tale ultima tratta si propone siano reperite risorse per la velocizzazione degli incroci presso le stazioni; con tale operazione infatti, il cui costo è di modesta entità, è possibile aumentare in modo rilevante la capacità della tratta.

n) si richiede infine che alle competenti Commissioni parlamentari siano inviate per conoscenza le modifiche e comunque la stesura definitiva del Programma esaminato, in relazione alle condizioni e osservazioni espresse nel presente parere in specie per quel che riguarda il maggior potenziamento e investimento sulla linea medio padana, la specificazione degli interventi e dei progetti riguardanti il territorio sloveno, la specificazione degli interventi nella rete dell'Italia meridionale.

o) si richiede inoltre che alla Commissione siano inviati per conoscenza, non appena elaborati, i progetti di fattibilità e quelli preliminari relativi alla Torino-Lione e alla tratta del corridoio 5 in Slovenia e lo stato di avanzamento degli interventi di cui all'articolo 3».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

245^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(3847) Conversione in legge del decreto-legge 1^o marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore BIANCO ribadisce preliminarmente la piena contrarietà al decreto in esame, come pure ritiene non debba essere valutato positivamente l'aumento di quote concesso in sede di Unione europea, sia perchè di non rilevante entità e anche perchè stranamente appare corrispondere in pieno a quello oggetto di accertamento da parte della Commissione di indagine. Nel rilevare che, con il decreto n. 43 si pone una pietra tombale sul passato e sulle dichiarazioni di produzione non veritiere, osserva che il vero obiettivo del Governo appare proprio quello di comminare (a fronte di produzioni inesistenti) multe proprio a carico di chi effettivamente produce latte (come i giovani produttori ascoltati ieri nel corso dell'audizione informale del Coordinamento dei comitati spontanei dei produttori), mentre non pagherà l'apparato e chi detiene «quote di carta»; inoltre i sei milioni di quote che verranno concessi dall'Unione europea probabilmente continueranno ad essere redistribuiti non alle zone vocate (secondo quanto emerge dall'esame dell'A.C. 5687 in corso presso l'altro ramo del Parlamento), anzi è facile prevedere che tutto continuerà come prima. Dopo essersi soffermato sulla situazione del

comparto lattiero caseario relativo ai formaggi tipici, il senatore Bianco ribadisce che il decreto-legge in esame non risolve i problemi sul tappeto e non fornisce soluzioni veritiere. Conclusivamente osserva che non si permane nella legalità, se si continua a operare con effetti retroattivi, anche falsando i meccanismi di libera concorrenza.

Il senatore PREDÀ, ricordato che il decreto in esame nasce anche dall'esigenza di riformulare l'articolo 1 dell'A.C. 5687 (oggetto di una proposta di stralcio), osserva che il provvedimento contribuisce a prefigurare, per vari aspetti, la riforma della legge n. 468, regolando anche problemi derivanti dalla recente sentenza della Corte costituzionale: in particolare il provvedimento reca disposizioni per la chiusura delle prime tre campagne produttive (per le quali non è stata ancora realizzata la compensazione) ponendo le basi per un serio piano di ristrutturazione. Dopo aver sottolineato che si è ottenuto, sulla base degli accertamenti straordinari, impostati dalla legge n. 5, un quadro conoscitivo di riferimento con un grado di attendibilità pari a circa il 90-95 per cento, afferma che occorre ribadire con chiarezza che le multe vanno pagate senza ulteriori rinvii, poichè su questo terreno si gioca la credibilità internazionale del Paese e anche perchè occorre evitare di penalizzare chi invece ha rispettato la legge.

In ordine all'aumento di quote previsto nel recente negoziato (frazionato in più annate produttive), il senatore Preda osserva che si potranno così risolvere i problemi della produzione lattiera del Paese, pur richiamando l'attenzione sull'esigenza di fare i conti con il mercato, sempre più globale. Nel soffermarsi sui problemi inerenti ai costi di produzione nel settore, ricorda che occorre interrogarsi sulle ragioni che hanno ampliato il divario fra prezzo del latte al consumatore (sempre più alto) e il prezzo alla produzione, osservando che probabilmente sulla remunerazione ai produttori ha influito negativamente l'imperfetto funzionamento degli accordi interprofessionali. Nel richiamare ancora una volta l'esigenza di creare le condizioni per un pieno inserimento nella filiera produttiva di tutte le fasce di produttori (come dimostra la positiva esperienza dei produttori della filiera del Grana padano e del Parmigiano reggiano, che hanno ottenuto remunerazioni più ampie che in altri settori) il senatore Preda dichiara conclusivamente di condividere pienamente l'impostazione del relatore, senatore Piatti.

Il senatore BUCCI osserva preliminarmente che non è possibile ancora intravedere all'orizzonte la conclusione di una vicenda, quale quella relativa alla gestione del sistema delle quote latte, che ha visto da molto tempo impegnato il Parlamento. Il decreto n. 43 non può essere ritenuto soddisfacente, in quanto non prevede soluzioni adeguate, pur se si può rilevare che anche quei produttori (quali quelli aderenti al Coordinamento dei comitati spontanei, ascoltati nell'audizione informale di ieri) hanno espresso condivisione in ordine al principio che chi ha «splafonato» sia tenuto a pagare.

Il senatore Bucci rileva poi la gravità della circostanza che, a fronte di una multa di 1.100 miliardi circa, venga ancora trattenuta una liqui-

dità pari a circa il doppio di tale ammontare, mettendo in seria crisi le aziende colpite. Ricordato che il caos amministrativo è stato creato dall'inefficienza di chi era tenuto a gestire il sistema informativo delle quote, ribadisce che, in uno stato di diritto, ai produttori vanno restituite le somme trattenute. Pertanto, il decreto in esame va profondamente emendato, in particolare con riferimento alle ipotesi di rateizzazione previste dal comma 16 in sole sei rate, che vanno aumentate a venti rate semestrali al tasso d'interesse dell'1 per cento. Anche in ordine ai criteri di priorità per l'effettuazione della compensazione (di cui al comma 8), il senatore Bucci ritiene che vadano comunque fissati dei tetti per gli «splafonamenti» (poi prioritariamente compensati), mentre allo stesso tempo, occorre tenere pienamente conto delle decurtazioni della quota B effettuate ai sensi della legge n. 46 del 1995, reintegrando pienamente le aziende colpite. Nel rilevare che molto resta ancora da fare, auspica che sia possibile dare ai produttori certezze sui dati produttivi e reali prospettive per il futuro.

Il senatore BEDIN, nel condividere pienamente l'impostazione chiara e coerente del relatore, sottolinea che il provvedimento in esame porta a conclusione una indispensabile operazione di pulizia dei dati, che ha fornito un quadro abbastanza esauriente per le prime annate di produzione prese in esame, operazione sulla quale sia i produttori che le organizzazioni agricole, che anche l'opinione pubblica in generale hanno fornito una valutazione sostanzialmente positiva. Nel rilevare che, per effetto degli accertamenti straordinari, si è così appurato che l'Italia ha effettivamente prodotto di più e che il tetto produttivo imposto all'Italia è insufficiente rispetto alle potenzialità produttive del Paese, il senatore Bedin rileva che il Governo, in sede europea, ha correttamente operato per ottenere il richiesto aumento di quote. Nel convenire sulla esigenza di risolvere la grave crisi di liquidità in cui versano le aziende, auspica che si possa finalmente uscire dall'emergenza, dettando regole certe, attraverso una soluzione normativa coordinata fra il decreto in esame e l'A.C. 5687 *in itinere*.

Prendendo poi in esame in particolare le disposizioni del decreto, il senatore Bedin auspica che l'attività di aggiornamento delle quote latte per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si configuri come un'attività di semplice correzione di errori e non di ulteriori accertamenti, mentre in relazione all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente montani (comma 6) occorre precisare che tale operazione viene effettuata solo ai fini dell'attribuzione dei criteri di priorità nella compensazione (e non ad altri fini, come emergerebbe dallo schema di decreto previsto dal comma 5, in circolazione). Quanto poi alle priorità nella compensazione nazionale, è opportuno equilibrare la posizione delle aziende in zone svantaggiate sullo stesso piano delle zone di montagna (come previsto dalla normativa comunitaria), differenziandole dalle zone di cui all'obiettivo 1, riservando la compensazione ai soli titolari di quota; in ordine poi alle quote rese disponibili in seguito alle attività di accertamento e di riduzione, queste andranno assegnate escludendo i produttori che abbiano venduto o affittato quote nei periodi precedenti,

mentre in ordine alla riassegnazione sia delle quote revocate che dei quantitativi provenienti dagli aumenti di quota disposti dall'Unione europea, è opportuno considerare prioritariamente le esigenze di ristrutturazione delle imprese di minori dimensioni. Nel rilevare come poi come sussistano problemi in ordine alle situazioni di quelle cooperative che, avendo ottenuto il riconoscimento di «primo acquirente», hanno operato trattenute solo sulla carta, il senatore Bedin, in relazione poi alla ipotesi di rateizzazione di cui al comma 16, osserva che questa andrebbe scaglionata in dieci anni, ipotizzando qualche forma di corresponsabilità per il periodo 1995-1996, contrassegnato dall'abrogazione retroattiva della compensazione di primo livello a campagna conclusa (anche sulla scorta delle conclusioni della Commissione di garanzia che ha osservato come le decisioni dei Tar, che hanno in alcuni casi annullato i provvedimenti di riduzione della quota B, passate in giudicato, hanno determinato una evidente disparità di trattamento da sanare). Nel preannunciare quindi la presentazione di proposte emendative in tal senso, il senatore Bedin, dichiarato di convenire con le valutazioni del senatore Preda in ordine al prezzo del latte, sottolinea che il decreto fornisce un quadro di certezze sul quale auspica possa realizzarsi, al di là degli schieramenti, una positiva convergenza in Commissione.

Il senatore RECCIA osserva che le vicende legate alla gestione del sistema delle quote latte hanno dimostrato la inefficienza di tutte le strutture, in particolare dello Stato, preposte ai controlli e alla certificazione del titolo produttivo. Nel ricordare che il compito del legislatore è di favorire quei produttori che hanno rispettato le leggi, stigmatizza la difficile fase di transizione che attraversano tutte le strutture governative, ai vari livelli di governo, responsabili della gestione.

Il senatore Reccia ribadisce quindi l'esigenza di fornire adeguate spinte motivazionali al personale, ricordando altresì che fin troppi oneri vengono messi a carico dei primi acquirenti, quali sostituti di imposta. Nel ricordare poi le gravi difficoltà del settore, invita il Ministro a porre in essere tutte le iniziative indispensabili per mettere le strutture ministeriali ed in particolare l'AIMA nelle condizioni di svolgere efficacemente i compiti loro affidati, in particolare con riferimento al settore lattiero-caseario.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PIATTI, ringraziati tutti i senatori intervenuti nel dibattito, osserva che, in sede di esame degli emendamenti, potranno essere approfondite molte delle interessanti proposte sollevate nel dibattito. Sottolinea quindi che emerge, sul piano politico, un dato di grande interesse: anche chi infatti – come i comitati spontanei degli allevatori – ha mosso la più fiera opposizione al sistema, ha però fornito una valutazione positiva sugli accertamenti impostati dalla legge n. 5 e sul lavoro della Commissione presieduta dal generale Lecca. Nel convenire quindi che il sistema non poteva essere gestito in assenza di dati certi sulla produzione lattiera, rileva che, anche nel corso delle audizioni informali svol-

tesi in Ufficio di Presidenza, è emersa con chiarezza l'intenzione e la disponibilità di tutti ad operare con proposte migliorative all'interno del decreto in esame. Nel dichiarare quindi di convenire sull'esigenza, ribadita anche dal senatore Preda, di porre la massima attenzione alle prospettive di rilancio del settore, invita tutte le componenti politiche a misurarsi con proposte concrete di miglioramento del testo.

Il sottosegretario FUSILLO esprime un ringraziamento non formale per l'equilibrio e la serenità con cui si è svolto il dibattito, pronunciando parole di apprezzamento anche per la relazione e la replica del relatore che condivide pienamente. Sottolinea quindi che il Parlamento ha ereditato una situazione di gestione del sistema delle quote latte assai precaria e che sia l'attuale compagine di governo che il precedente esecutivo hanno compiuto i massimi sforzi per porre le premesse al fine di effettuare una vera e propria svolta nel sistema. A tale riguardo, nell'osservare che con l'entrata a regime della riforma del MIPA e dell'AIMA potranno essere fornite risposte pienamente adeguate alle esigenze dei produttori, il Rappresentante del Governo informa che, a seguito della richiesta di integrazione dei dati produttivi avanzata dal Presidente, ha tempestivamente segnalato tale esigenza al Commissario governativo dell'AIMA, che ha inviato la documentazione trasmessa alla Commissione. Conclusivamente auspica che, in seguito alla positiva azione svolta in sede europea dal Presidente del Consiglio e dal ministro De Castro, si raggiunga il rilevante risultato dell'indispensabile aumento di quota, osservando altresì che la attendibilità dei dati accertati, attestatasi per ora a circa il 95 per cento, non implica certamente che il restante 5 per cento sia costituito da situazioni illegali, bensì solo in corso di ulteriore accertamento. Si dichiara conclusivamente disponibile ad accogliere con spirito costruttivo i suggerimenti e le proposte migliorative che potranno venire da tutta la Commissione in ordine al decreto in esame.

Il PRESIDENTE ricorda il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato nella seduta di ieri alle ore 20 della odierna giornata di giovedì 18 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

324^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale FIORILLO.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

La sottosegretaria FIORILLO risponde alla interrogazione n. 3-02407, presentata dal senatore Saracco. In merito alla vicenda descritta nell'atto parlamentare in questione informa il senatore interpellante che il Ministero del lavoro è perfettamente al corrente dell'episodio in questione, e precisa che, come Presidente del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, ha seguito la vicenda con particolare attenzione, poiché essa si inquadra in un più generale contesto caratterizzato da frequenti episodi discriminatori nei confronti delle donne lavoratrici.

Tuttavia, avendo la lavoratrice sporto querela presso la locale Procura della Repubblica, che dovrà pronunciarsi sulle eventuali responsabilità connesse alla riferita aggressione, non sono stati svolti accertamenti diretti da parte del competente Ufficio del lavoro.

La Direzione provinciale del lavoro di Asti ha comunque svolto verifiche su richiesta della ASL e delle organizzazioni sindacali territoriali su due lavoratori extracomunitari impiegati presso la ditta C.M. di Castel Alfero.

Sono state, inoltre, acquisite notizie e dichiarazioni da parte del titolare e dei dipendenti in merito alla vicenda della lavoratrice in questione, a seguito delle quali si è potuto appurare che i rapporti intercorrenti tra le parti erano andati progressivamente deteriorandosi.

Tali notizie sono state riferite all'autorità giudiziaria competente.

Il senatore SARACCO si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta fornita dalla Sottosegretaria, osservando che, al di là dei profili penali – per i quali auspica rapidi e puntuali accertamenti da parte della competente autorità giudiziaria – sarebbe stato opportuno ottenere dagli uffici competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale elementi più precisi in ordine allo svolgimento dei fatti e, in particolare, alla dinamica dei rapporti all'interno dell'azienda e al loro nesso con l'evento che ha dato luogo all'interrogazione di cui è primo firmatario.

La sottosegretaria FIORILLO risponde quindi all'interrogazione n. 3-02402, presentata dal senatore Pizzinato e da altri senatori. In merito alle questioni poste dagli interpellanti, desidera premettere che il Governo ha indicato, nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, come essenziale l'effettiva attuazione della riforma dei servizi per l'impiego, da realizzare entro il primo semestre del corrente anno. In tal senso, rammenta che l'articolo 80 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha fissato al 30 giugno il termine entro il quale procedere alla soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i cui compiti sono stati conferiti alle regioni ed agli enti locali.

In tale contesto, ad eccezione della regione Molise, tutte le regioni a statuto ordinario hanno provveduto ad approvare i provvedimenti di legge destinati ad attuare il decreto legislativo n. 469 del 1997. Nei confronti della regione Molise potrebbe, quindi, trovare attuazione l'intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione delle funzioni amministrative tra regione ed enti locali in materia di mercato del lavoro, così come disciplinato con il decreto legislativo n. 379 del 1998, qualora la regione suddetta non provveda ad attuare la delega entro il termine del 30 giugno.

Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio scorso, sono state individuate in via generale le risorse da trasferire alle regioni.

Nel corso del puntuale svolgimento delle procedure amministrative propedeutiche all'emanazione degli specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le 5.735 unità di personale interessate al decentramento, avendo a riferimento il personale impiegato in attività aventi ad oggetto le politiche del lavoro al 30 giugno 1997.

Sono ora in corso le operazioni di verifica delle cessazioni dal servizio nel frattempo intervenute.

Si evidenzia che i contingenti da trasferire sono stati individuati su base regionale, distinti per provincia di appartenenza e per qualifica.

Il personale ricompreso nei contingenti appartiene al ventaglio di tutte le qualifiche, compresa quella dirigenziale, ed è in possesso di professionalità tipiche delle politiche dell'impiego.

Sono, inoltre, in fase di attuazione tutte le procedure riguardanti la definizione delle questioni attinenti il subingresso nei contratti di loca-

zione in corso per le sedi degli ex uffici regionali e provinciali del lavoro, da parte degli enti locali.

Per quanto riguarda le iniziative e la definizione di programmi di formazione e di aggiornamento, l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale ha promosso iniziative di motivazione e riqualificazione professionale del personale al fine di renderlo maggiormente consapevole e partecipe del processo di cambiamento in corso. Nell'ambito del programma operativo multiregionale 940022/I, sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica Amministrazione» finanziato con risorse del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione, sono state già avviate alcune specifiche iniziative. Si tratta, specificamente, dei progetti «Le Caravelle», «PASS» e «Arianna», promossi direttamente dal Dipartimento della funzione pubblica.

Per quanto riguarda l'attuazione del Sistema informativo del lavoro (SIL), lo stato di realizzazione dell'intero progetto potrebbe subire un ritardo in quanto l'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione, pur condividendo il progetto tecnico e le esigenze del Ministero del lavoro, ha espresso parere contrario ai collegamenti delle Direzioni regionali e provinciali tramite la rete integrata INPS-INAIL-Ministero delle finanze. Ciò in quanto è stata aggiudicata la gara per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica Amministrazione, nella quale dovrà confluire anche il Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda la mobilità volontaria interministeriale a livello regionale verso l'Ispettorato del lavoro si prevede di valutare l'effettiva attuazione al termine delle procedure di decentramento. Più in generale, il potenziamento degli organici degli ispettorati sarà attuato secondo le linee guida già esposte in Commissione. A tale proposito, la sottosegretaria aggiunge che in merito all'ordine del giorno proposto presso la Commissione, riguardante i disegni di legge sul nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro, il Ministero del lavoro sta valutando gli oneri finanziari che potrebbero derivare dall'inquadramento degli ispettori di settima qualifica nell'area C2. Si riserva, pertanto, di affrontare l'argomento in altra sede.

Infine, è in corso lo studio di uno specifico progetto di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro da parte di un'apposita Commissione.

Il senatore PIZZINATO fa presente preliminarmente che i senatori firmatari dell'interrogazione in corso di svolgimento, appartenenti a tutti i Gruppi politici della maggioranza e provenienti da numerose regioni, hanno ritenuto necessario evidenziare il disagio da loro riscontrato presso i quasi seimila dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - circa la metà degli organici dell'intera amministrazione - interessati ai provvedimenti di decentramento alle regioni dei servizi all'impiego. Il ritardo nell'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 469 del 1997, aggravato anche dagli indugi con cui le regioni hanno proceduto all'approvazione delle leggi per l'organizzazione di detti servizi, ha contribuito a determinare una condizione di diffuso malessere, che si sta traducendo in una vera e propria paralisi degli organi-

smi pubblici di collocamento, mentre, su un altro versante, sta partendo l'attività delle agenzie private, in seguito al rilascio delle prime autorizzazioni da parte del Ministero.

Dalla risposta della rappresentante del Governo emerge un ritardo nell'attuazione del decentramento alle regioni dei servizi all'impiego, anche rispetto agli impegni assunti con l'Unione europea, che smentisce, nei fatti, l'affermazione, richiamata in apertura della stessa risposta, sulla centralità di tale riforma, contenuta nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, siglato nel dicembre 1998, mettendo in discussione, per questo aspetto, i contenuti del Patto stesso, proprio nel momento in cui il Senato ha positivamente condotto a termine l'esame del disegno di legge n. 3593, che contiene alcune norme di attuazione di detto accordo.

Ad attestare le persistenti difficoltà del comparto pubblico dei servizi all'impiego, va tenuto presente anche l'insoddisfacente stato di attuazione del Sistema informativo del lavoro (SIL), rispetto al quale risultano disattese anche le indicazioni dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, in ordine alla necessità di assicurare il collegamento telematico in tempo reale di tutti i servizi all'impiego. A tale proposito, il senatore Pizzinato osserva che i dodici centri per l'impiego recentemente creati dalla Provincia di Milano attraverso convenzioni con i comuni e le parti sociali, dispongono attualmente, nel loro sistema informativo, di un numero di *curricula* superiore a quello attualmente disponibile presso il SIL.

Un altro aspetto preoccupante riguarda la carenza degli organici per quello che concerne i servizi ispettivi, particolarmente al Nord, e segnatamente in Lombardia, dove l'incidenza degli infortuni sul lavoro assume dimensioni particolarmente drammatiche: anche su questo aspetto, i ritardi nell'emanazione dei bandi regionali per la mobilità volontaria risultano incomprensibili, mentre permangono tuttora inattuati le parti del citato Patto sociale relative a questa specifica materia.

Per quanto riguarda poi il progetto di riordino dell'Amministrazione centrale del lavoro e della previdenza sociale, il senatore Pizzinato ricorda di aver presieduto, in qualità di sottosegretario del precedente Governo, una Commissione ministeriale che presentò le sue conclusioni nel luglio 1998: è auspicabile che tale lavoro non rimanga lettera morta.

In conclusione, si dichiara insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo.

Il presidente DUVA avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

La seduta termina alle ore 15,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

230^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 14,15.***SULL'ORDINE DEI LAVORI**(A007 000, C12^a, 0055^o)

Il presidente CARELLA comunica che la seduta verrà sospesa alle ore 15,30, in concomitanza con l'inizio della seduta dell'Assemblea; la Presidenza ha autorizzato la Commissione a riprendere i propri lavori durante lo svolgimento delle dichiarazioni di voto sul provvedimento fiscale all'esame dell'Aula fino al momento del voto, previsto intorno alle ore 17,30; ove necessario la seduta della Commissione riprenderà a partire dal termine della seduta dell'Assemblea.

Rispondendo poi ad una obiezione del senatore MORO, che esprime perplessità in ordine alla ripresa della seduta della Commissione mentre in Aula si svolgono le dichiarazioni di voto, il Presidente ribadisce che la scansione dei lavori testé illustrata è stata debitamente autorizzata e precisa comunque che naturalmente i senatori sono liberi di scegliere se essere presenti in Aula o in Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera, Napoli Roberto ed altri, Di Orio ed altri, Martelli, Salvato, Bernasconi ed altri, Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Ro-

berto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cavari; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Seguito della discussione e approvazione).

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri, con il seguito della trattazione degli emendamenti all'articolo 4.

Posto ai voti, l'emendamento 4.19 – di contenuto identico agli emendamenti 4.20 e 4.21 – è respinto.

L'emendamento 4.22 è precluso.

Sono poi respinti gli emendamenti 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 e 4.29.

Con dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO, a nome del Gruppo Lega Nord, è respinto l'emendamento 4.30.

Il senatore CAMPUS raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.31, diretto a semplificare la procedura prevista nei casi in cui il soggetto non abbia espresso alcuna volontà in ordine alla donazione pur essendo stato informato, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 5, e mirante nel contempo ad attribuire ai familiari il ruolo che loro compete in quanto depositari di importanti conoscenze circa la volontà di donazione del loro congiunto. In effetti la disposizione recata dal comma 5 dell'articolo 4 ha sollevato obiezioni sia perché non attribuisce alcun ruolo ai familiari del defunto, sia perché comporta evidenti rischi di falsare la volontà di quest'ultimo consentendo a chiunque di presentare una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo, la cui autenticità sarebbe evidentemente assai arduo verificare.

Sono quindi respinti gli emendamenti 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37 e 4.38.

Con il voto favorevole del senatore CAMPUS, è respinto l'emendamento 4.39.

Il senatore Campus invita la Commissione ad approvare l'emendamento 4.40 volto a non esporre i medici che effettuano il prelievo al rischio di essere chiamati a rispondere in sede penale per errori che non rientrano nella loro competenza professionale ma piuttosto in quella del coordinatore locale.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 4.40, 4.41, 4.42 e 4.43.

Con il voto contrario del senatore MORO – a nome del Gruppo della Lega Nord – e della senatrice BERNASCONI – a titolo personale – e con l'astensione del senatore CAMPUS, è approvato l'articolo 4.

La Commissione respinge gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, dopo che su quest'ultimo il senatore CAMPUS aveva annunciato il proprio voto favorevole.

L'emendamento 4.0.3 è precluso.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore MORO aggiunge la sua firma agli emendamenti presentati dai senatori Manara e Tirelli e rinuncia ad illustrarli.

Il senatore CAMPUS fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dai senatori Pedrizzi, Lisi e Florino. Illustra quindi l'emendamento 5.31 diretto a consentire il prelievo nel caso degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonché degli stranieri che richiedono la cittadinanza soltanto in presenza di una esplicita dichiarazione di volontà favorevole da parte di tali soggetti, per i quali non è sicuramente corretto presumere una piena informazione circa gli effetti della mancata dichiarazione di volontà.

Dopo che la senatrice BERNASCONI ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti da lei presentati all'articolo 5, il senatore TOMASSINI illustra gli ordini del giorno numeri 3 e 4.

Essi risultano del seguente tenore:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premesso che l'articolo 5 del suddetto provvedimento riguardante le «disposizioni di attuazione delle nonne sulla dichiarazione di volontà» prevede, alla lettera *d*), che il Ministero della sanità disciplini, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, siano sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità,

impegna il Governo:

a fissare il sollecito periodico per la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi almeno una volta l'anno per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno una volta ogni 3 anni.

0/55-67-237-274-798-982-
1288-1443-65-238-B/3/12

TOMASSINI, DE ANNA, LA LOGGIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premesso:

l'articolo 4 del suddetto provvedimento, riguardante la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione, non contempla ai fini del prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte il caso, forse più semplice, in cui la volontà favorevole al prelievo sia stata manifestata in forma testamentaria o in altra forma idonea ma non risulti inserita nel sistema informativo o sui documenti sanitari ovvero da questi risulti volontà contraria; lo stesso dicasi per il caso speculare di revoca di volontà (effettiva o presunta) favorevole al prelievo,

impegna il Governo:

a considerare in sede di attuazione ex articolo 5, comma 1, lettera e) anche i casi sopra citati.

0/55-67-237-274-798-982-
1288-1443-65-238-B/4/12

PASTORE, TOMASSINI

Il presidente CARELLA ricorda che l'ordine del giorno numero 1 era stato illustrato nel corso della discussione generale.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 5.33, che invita a ritirare e a trasformare in uno specifico ordine del giorno.

Esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno numeri 1, 3 e 4 e dà per illustrato l'ordine del giorno numero 2 del seguente tenore:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premesso:

che le norme relative alla dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti si riferiscono evidentemente a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza nel territorio nazionale;

che pertanto le disposizioni di attuazione di tali norme devono riferirsi anche ai cittadini italiani residenti all'estero e non iscritti presso nessuna azienda unità sanitaria locale,

impegna il Governo:

a prevedere che, nell'ambito dei decreti applicativi della nuova legge, vengano assicurate ai cittadini italiani residenti all'estero sia

un'adeguata informazione in ordine ai temi di cui all'articolo 2 della legge, sia la possibilità di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti con termini, forme e modalità analoghi a quelli garantiti ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

0/55-67-237-274-798-982-
1288-1443-65-238-B/2/12

IL RELATORE

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione sugli emendamenti ed accoglie tutti gli ordini del giorno presentati in riferimento all'articolo 5.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 – di contenuto identico all'emendamento 5.500 – 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 – di contenuto identico all'emendamento 5.10 – 5.11, 5.13, 5.14 – di contenuto identico all'emendamento 5.15 – 5.16 – di contenuto identico all'emendamento 5.17 – 5.18 e 5.19.

La senatrice BERNASCONI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.21 mirante a sopprimere quelle disposizioni che, prevedendo la costituzione di numerose reti telematiche interconnesse tra i diversi centri interessati all'attività di prelievo e trapianto, renderanno concretamente impraticabile la sicura conoscenza della volontà espressa dai cittadini in ordine alla donazione; ciò è tanto più vero se si considera che il testo in discussione consente ai cittadini di modificare in ogni momento la volontà precedentemente espressa.

Posti ai voti sono respinti gli emendamenti 5.20 – di contenuto identico all'emendamento 5.21 – 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 – di contenuto identico all'emendamento 5.29 – e 5.30.

Dopo che il senatore CAMPUS ha annunciato il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 5.31, volto ad introdurre una norma di garanzia dei diritti degli stranieri immigrati in Italia, sono respinti gli emendamenti 5.31 e 5.32.

La senatrice BERNASCONI, preso atto della volontà della maggioranza della Commissione di non emendare il testo in discussione anche nei punti più evidentemente discutibili, accoglie l'invito del relatore e trasforma l'emendamento 5.33 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in considerazione dell'opportunità di consentire anche agli stranieri presenti a qualsiasi titolo sul territorio nazionale di essere donatori di organi e di tessuti,

impegna il Governo, in sede di emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 5, a prevedere anche per tali soggetti idonee mo-

dalità e termini adeguati per l'espressione della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti».

0/55-67-237-274-798-982-
1288-1443-65-238-B/10/12

Con il parere favorevole del relatore, l'ordine del giorno numero 10 è accolto dal Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore MORO aggiunge la propria firma agli emendamenti 6.1 e 6.2 e rinuncia ad illustrarli.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.2, in ordine ai quali il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione.

Posti ai voti, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono respinti.

Con dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPUS, la Commissione approva l'articolo 6.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7, già illustrati.

La Commissione respinge gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 7.6, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPUS, l'emendamento 7.6 è respinto.

Con l'astensione del senatore CAMPUS e il voto contrario del senatore MORO, a nome del Gruppo Lega Nord, è approvato l'articolo 7.

Il senatore TOMASSINI illustra l'ordine del giorno numero 5 dal seguente tenore:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premessi che l'articolo 7 del suddetto provvedimento, riguardante i «principi organizzativi per i trapianti di organi e tessuti», prevede al comma 2 che venga istituito il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a procedere, prima dell'istituzione del sistema informativo dei trapianti previsto dal comma 2 dell'articolo 7, ad una inchiesta sull'attuale sistema informativo sanitario nazionale in modo da garantire l'efficienza dello stesso adottando le opportune misure per ovviare alle eventuali carenze organizzative e tecniche.

0/55-67-237-274-798-982-
1288-1443-65-238-B/5/12

TOMASSINI, LA LOGGIA, DE ANNA

Esso, con il parere favorevole del relatore, è accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti presentati, il senatore TOMASSINI illustra l'ordine del giorno numero 6 del seguente tenore:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premessi che l'articolo 8 del suddetto provvedimento, riguardante il «Centro nazionale per i trapianti», definisce al comma 6 le funzioni che il Centro nazionale dovrà svolgere,

impegna il Governo:

a presentare una relazione, almeno annuale, alle Camere che rendiconti le attività svolte dal Centro nazionale per i trapianti.

0/55-67-237-274-798-982-
1288-1443-65-238-B/6/12

TOMASSINI, LA LOGGIA, DE ANNA

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno numero 6.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI accoglie l'ordine del giorno numero 6 ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.502, 8.15, 8.16, 8.504,

8.17, 8.505, 8.18, 8.19 – di contenuto identico all'emendamento 8.20 –
8.21, 8.508, 8.27, 8.28, 8.29, 8.510, 8.30, 8.31 – di contenuto identico
all'emendamento 8.32 – e 8.33.

Il senatore CAMPUS annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.38, volto a sopprimere il comma 7 che reca uno stanziamento di 740 milioni annui per l'istituzione del Centro nazionale, di cui ben un terzo per la copertura delle spese relative al direttore generale, ancorché quest'ultimo possa essere un dipendente dell'Istituto superiore di sanità.

Anche la senatrice BERNASCONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento.

L'emendamento 8.38 è quindi respinto.

Con l'astensione del senatore CAMPUS, la Commissione approva l'articolo 8.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il senatore MORO aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti sottoscritti dai senatori Manara e Tirelli.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 9.3, diretto a correggere un errore linguistico che può essere causa di dannose confusioni interpretative.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa al parere espresso dal relatore.

Posti ai voti, gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 sono respinti.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo Lega Nord, del senatore MORO sugli emendamenti 9.4 e 9.5, la Commissione respinge gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.503, 9.7, 9.8, e 9.9.

Viene quindi approvato l'articolo 9.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il senatore MORO aggiunge la sua firma agli emendamenti sottoscritti dai senatori Manara e Tirelli e rinuncia a illustrarli.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 10.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa al parere del relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 10.16.

Posti ai voti, tutti gli emendamenti relativi all'articolo 10 sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 10.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il senatore MORO aggiunge la sua firma agli emendamenti sottoscritti dai senatori Manara e Tirelli e rinuncia ad illustrarli.

Il relatore DI ORIO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3 che, posti ai voti, sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 11.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 12.10, diretto ad attribuire al coordinatore locale la funzione di accertare la sussistenza delle condizioni che consentono il prelievo di organi o tessuti relative alle modalità di accertamento della volontà della donazione. Il testo in discussione, infatti, conferisce del tutto impropriamente tale funzione ai medici che effettuano il prelievo, molti dei quali saranno costretti a dichiararsi obiettori di coscienza non per convinzione, ma solo per sottrarsi a responsabilità, anche di ordine penale, che non è giusto attribuire loro.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti, il relatore DI ORIO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 12.10 che pone, a suo giudizio, un problema meritevole di attenta riflessione: invita pertanto i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno che potrà essere tenuto nella debita considerazione in sede di attuazione della normativa in discussione. Coglie l'occasione per osservare che molte delle apprezzabili osservazioni e critiche avanzate nel corso del dibattito troveranno senza dubbio un concreto riscontro proprio nella fase attuativa, con particolare riferimento ai decreti che dovranno essere emanati dal Ministro della sanità.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa al parere espresso dal relatore.

Il senatore CAMPUS non accetta l'invito rivoltogli dal relatore, giacché l'eventuale accoglimento di un ordine del giorno non potrebbe comunque modificare la formulazione del testo che a suo giudizio invece è necessario emendare. Auspica peraltro che il Governo sia sensibile all'esigenza che l'emendamento 12.10 intende segnalare e si adoperi per individuare un'accettabile soluzione che tuteli maggiormente i medici che operano nel settore dei prelievi e dei trapianti.

Il senatore MIGNONE, intervenendo a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, afferma che la sua parte è ben consapevole dell'importanza del ruolo ricoperto dai medici e dagli altri operatori sanitari e presenta il seguente ordine del giorno che raccoglie le istanze richiamate dal senatore Campus:

«Il Senato,

rilevata la necessità di evitare l'impropria attribuzione ai medici che effettuano il prelievo di organi e tessuti di responsabilità, anche di carattere penale, attinenti all'accertamento delle condizioni di procedibilità del prelievo relative alla manifestazione di volontà,

impegna il Governo

a precisare, in sede di emanazione del decreto di attuazione, che il verbale relativo alle modalità di accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono il prelievo di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* della presente legge sia redatto sulla base delle informazioni fornite sotto la sua responsabilità dal coordinatore locale per i trapianti».

0/55-67-237-274-798-982-
1288-1443-65-238-B/20/12

Con il parere favorevole del relatore, l'ordine del giorno numero 20 è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE ricorda che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.1 e 12.12.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 e 12.9.

Con il voto favorevole dei senatori CAMPUS, PEDRIZZI e MORO, viene altresì respinto l'emendamento 12.10, come pure gli emendamenti 12.11 e 12.12, quest'ultimo con il voto favorevole, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, del senatore Campus.

La Commissione approva l'articolo 12.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il senatore MORO aggiunge la sua firma agli emendamenti dei senatori Manara e Tirelli e rinuncia ad illustrarli.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 13.3, volto a porre riparo ad una svista della Camera dei deputati, specificando che il prelievo di tessuti da parte di strutture non dotate di reparti di rianimazione è possibile solo da soggetti per i quali sia stata accertata la morte cardiaca.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 13.6, diretto a sopprimere una disposizione che non solo appare eccessivamente penalizzante nei confronti dei medici che hanno optato per l'attività libero professionale extra *moenia*, ma che avrebbe anche l'effetto di sottrarre rilevanti capacità professionali all'attività di prelievo e di trapianto.

Il relatore DI ORIO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 13.

Posti ai voti, gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4 sono respinti.

Con il voto favorevole, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, del senatore Campus, sono altresì respinti gli emendamenti 13.5 e 13.6.

La Commissione approva l'articolo 13.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 14.

Il senatore MORO fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti sottoscritti dai senatori Manara e Tirelli.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 14.4, che si collega all'emendamento 12.10, e mira ad attribuire al coordinatore locale la redazione del verbale relativo delle modalità di accertamento della dichiarazione di volontà.

Il senatore PEDRIZZI, nell'illustrare gli emendamenti da lui presentati, lamenta la mancata convocazione per l'audizione davanti all'Ufficio di Presidenza della Commissione di talune associazioni - tra le quali l'associazione «Trapiantati delle Marche» - che pure avevano chiesto di essere ascoltate: tale episodio, del resto, si spiega facilmente ove si abbia presente l'eccessiva accelerazione che ha caratterizzato i lavori della Commissione, tutta protesa all'obiettivo di approvare nel più breve tempo possibile il testo trasmesso dalla Camera. Gli emendamenti in oggetto si propongono di dare un maggiore riconoscimento al ruolo dei familiari nel riferire la volontà del defunto nel caso in cui quest'ultimo non l'abbia espressa in vita; a tale riguardo va sottolineato che la to-

tale estromissione dei familiari nel caso in questione rappresenta una scelta normativa pressoché unica nel contesto delle legislazioni dei Paesi più avanzati. Nel dare infine atto dell'equilibrio dimostrato dal relatore nel sostenere posizioni che pure egli non condivide, il senatore Pedrizzi afferma che proprio la diversità delle opinioni che caratterizza una materia così delicata e che tanto profondamente tocca le singole coscienze, dovrebbe indurre a consentire la donazione di organi e tessuti solo sulla base di un pieno consenso esplicitamente espresso.

Dopo aver precisato al senatore Pedrizzi che le associazioni convocate per l'audizione davanti all'Ufficio di Presidenza – audizione peraltro non effettuata – sono state tutte quelle segnalate, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 16,30.

Il presidente CARELLA ricorda che prima della sospensione erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 14, ad eccezione dell'emendamento 14.8.

La senatrice BERNASCONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 14.8.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 14.1.

Il senatore MORO chiede la verifica del numero legale.

La Commissione non è in numero legale.

Il presidente CARELLA sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 17,35.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 14.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO, l'emendamento 14.1, posto ai voti, non è approvato.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 14.2 e 14.3.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore MIGNONE, il quale specifica come nel suo ordine del giorno non abbia potuto acco-

gliere l'ultimo periodo dell'emendamento 14.4, l'emendamento 14.4, posto ai voti, non è approvato.

Sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 e 14.11.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore MORO, il quale osserva come la formulazione del comma 4 dell'articolo 14 sia addirittura offensiva per la deontologia del medico che dovrebbe avere sempre e comunque cura di rispettare il corpo del defunto, l'emendamento 14.12, posto ai voti, non è approvato.

È altresì respinto l'emendamento 14.13.

L'articolo 14, posto ai voti, è approvato.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, l'emendamento 15.500 è dato per illustrato.

Il parere del relatore DI ORIO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI è contrario a tutti gli emendamenti.

Gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

L'emendamento 15.500, stante l'assenza dei presentatori, è decaduto.

L'articolo 15, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6.

Gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6, sui quali il parere del relatore e del rappresentante del Governo è contrario, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

L'articolo 16, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.

Gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, non sono approvati.

L'articolo 17, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3.

Gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo non sono approvati.

L'articolo 18, posto ai voti, è approvato.

Il senatore MORO chiede al Presidente di verificare la regolarità delle sostituzioni.

Verificata la regolarità delle sostituzioni, si passa all'esame dell'articolo 19.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e 19.6.

Gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e 19.6, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo non sono approvati.

L'articolo 19, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5.

Gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono approvati.

L'articolo 20, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5.

Il senatore TOMASSINI illustra l'ordine del giorno n. 8 del seguente tenore:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premessi che l'articolo 21 del suddetto provvedimento prevede che il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituisca, con proprio decreto borse di studio per la formazione del personale e per l'incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti,

impegna il Governo:

ad emanare il decreto previsto dall'articolo 21 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0/55-67-237-274-798-982-
1288-1443-65-238-B/8/12

TOMASSINI, LA LOGGIA, DE ANNA

Il relatore DI ORIO si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati, mentre è favorevole all'ordine del giorno del senatore Tomassini.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati e accoglie l'ordine del giorno illustrato dal senatore Tomassini.

Gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

L'articolo 21, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame di un emendamento 21.0.100 diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21, che il senatore Moro rinuncia ad illustrare.

L'emendamento, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 22.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6 e 22.7.

Gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6 e 22.7, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono approvati.

L'articolo 22, posto ai voti, è approvato.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13 e 23.14.

Gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13 e 23.14, posti separatamente ai

voti con il parere contrario del relatore e del Governo non sono approvati.

L'articolo 23, posto ai voti, è approvato.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare l'emendamento 23.0.100, diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23.

L'emendamento, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 24.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare l'emendamento soppressivo 24.1, sul quale il parere del relatore e del Governo è contrario.

Il mantenimento dell'articolo 24, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 25.

Il presidente CARELLA dichiara improponibili gli emendamenti 25.1, 25.2 e 25.3.

L'articolo 25, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 26.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 26.1 e 26.2.

Gli emendamenti 26.1 e 26.2, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono approvati.

L'articolo 26, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 27.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 27.1, 27.2 e 27.3.

Gli emendamenti 27.1, 27.2 e 27.3, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono approvati.

L'articolo 27, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 28.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.3 e 28.4.

Gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.3 e 28.4, posti separatamente ai voti con il voto contrario del relatore e del Governo, non sono approvati.

L'articolo 28, posto ai voti, è approvato.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere la relazione per l'Assemblea sugli articoli approvati.

La seduta termina alle ore 17,50.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B**

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

5.2 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.3 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «libera volontà» aggiungere la seguente: «favorevole».

5.4 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «libera volontà» aggiungere la seguente: «favorevole».

5.500 PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.5 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.6 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «è tenuto a dichiarare» con la seguente: «dichiara».

5.7

PEDRIZZI, LISI, FIORINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la propria volontà» aggiungere la seguente: «favorevole»; conseguentemente, dopo le parole: «prevedendo che la dichiarazione», aggiungere le seguenti: «di volontà favorevole».

5.8

PEDRIZZI, LISI, FIORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.9

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.10

BERNASCONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «alcuna volontà» con le seguenti: «volontà favorevole».

5.11

PEDRIZZI, LISI, FIORINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) i termini e le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata al cittadino; prevedendo che qualora non sia documentata tale notifica, il soggetto non può essere considerato donatore».

5.13

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5.14

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5.15

BERNASCONI, PARDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5.16

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5.17

BERNASCONI, PARDINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «ai soggetti» fino a: «ai non donatori».

5.18

PEDRIZZI, LISI FLORINO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e ai non donatori».

5.19

PEDRIZZI, LISI FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5.20

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5.21

BERNASCONI, PARDINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori».

5.22

PEDRIZZI, LISI FLORINO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «ed ai non donatori».

5.23

PEDRIZZI, LISI FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

5.24

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

5.25

BERNASCONI, PARDINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La annotazione della manifestazione di volontà positiva apparirà mediante l'apposizione della dicitura: "Sì-Donatore" su tutti i documenti personali, come la carta d'identità, il passaporto, il libretto di lavoro, la tessera sanitaria e altri documenti simili».

5.26

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Sopprimere il comma 2.

5.27

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

5.28

BERNASCONI, PARDINI

Sopprimere il comma 3.

5.29

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, dopo le parole: «dichiarazione di volontà», aggiungere la seguente: «favorevole».

5.30

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Al comma 3, dopo le parole: «in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte», inserire le altre: «, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a)».

5.31

CAMPUS, PEDRIZZI

Al comma 3 sopprimere le parole: «nonchè dagli stranieri che richiedono la cittadinanza».

5.32

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè degli stranieri presenti a qualsiasi titolo nel territorio nazionale».

5.33

BERNASCONI, PARDINI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo 6.

6.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

6.2

MANARA, TIRELLI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo 7.

7.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

7.2

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

7.3

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

7.4

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

7.5

MANARA, TIRELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «1000 milioni» con le parole: «2000 milioni».

7.6 MANARA, TIRELLI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo 8.

8.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

8.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

8.3 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

8.4 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

8.5 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

8.6 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

8.7 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

8.8 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 5.

8.9 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 6.

8.10 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

8.11 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «la tenuta» con le altre: «il registro».

8.12 BERNASCONI, PARDINI

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero dalle strutture» fino alla fine del periodo.

8.13 BERNASCONI, PARDINI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

8.14 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «ed all'urgenza».

8.502 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

8.15 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «degli organi e dei tessuti» aggiungere la seguente: «sani».

8.16 PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Al comma 6, lettera c), sopprimere le parole da: «secondo parametri» fino alla fine del periodo.

8.504 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

8.17 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera d), sostituire la parola: «uniformare» con la parola: «migliorare».

8.505 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

8.18 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

8.19 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

8.20 BERNASCONI

Al comma 6, lettera f), le parole: «procede all'assegnazione» sono sostituite dalle altre: «definisce linee guida per l'assegnazione».

8.21 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera f) sostituire le parole: «procede all'assegnazione» con le parole: «detta linee guida per l'assegnazione».

8.508 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera g).

8.27 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

8.28

MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «in funzione delle donazioni accertate nel territorio di competenza dei centri interregionali».

8.29

MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera h), aggiungere in fine, le parole: «, in relazione al numero delle donazioni di competenza del Centro interregionale competente per territorio».

8.510

MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera i).

8.30

MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

8.31

BERNASCONI, PARDINI

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

8.32

MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera m).

8.33

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 7.

8.38

MANARA, TIRELLI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

9.2

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «clinici» con l'altra: «medici».

9.3

CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni» con le seguenti: «due esperti delle associazioni che operano nel settore dei trapianti ed uno rappresentativo delle associazioni che rappresentano i non-donatori».

9.4

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni» con le seguenti: «rappresentativi rispettivamente delle associazioni dei donatori, dei non-donatori e dei malati».

9.5

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

9.6

MANARA, TIRELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della sanità» inserire le parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

9.503

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

9.7

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

9.8

MANARA, TIRELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La collaborazione degli esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni è resa a titolo gratuito».

9.9 MANARA, TIRELLI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo 10.

10.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

10.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

10.3 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

10.4 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

10.5 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 5.

10.6 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 6.

10.7 MANARA, TIRELLI

- Al comma 6, sopprimere la lettera a).*
10.8 MANARA, TIRELLI
- Al comma 6, sopprimere la lettera b).*
10.9 MANARA, TIRELLI
- Al comma 6, sopprimere la lettera c).*
10.10 MANARA, TIRELLI
- Al comma 6, sopprimere la lettera d).*
10.11 MANARA, TIRELLI
- Al comma 6, sopprimere la lettera e).*
10.12 MANARA, TIRELLI
- Al comma 6, sopprimere la lettera f).*
10.13 MANARA, TIRELLI
- Al comma 6, sopprimere la lettera g).*
10.14 MANARA, TIRELLI
- Sopprimere il comma 7.*
10.15 MANARA, TIRELLI
- Sopprimere il comma 8.*
10.16 MANARA, TIRELLI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo 11.

11.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

11.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

11.3 MANARA, TIRELLI

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

12.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

12.3 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

12.4 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e dal Centro nazionale, al fine della donazione dell'assegnazione degli organi».

12.5 BERNASCONI, PARDINI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

12.6

MANARA, TIRELLI

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti le parole:
«e vigilare sulla corretta esecuzione delle norme riguardanti l'atto del
prelievo, con particolare attenzione alla manifestazione di volontà».*

12.7

BERNASCONI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

12.8

MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

12.9

MANARA, TIRELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«d-bis) ad accertare la sussistenza delle condizioni che consentono il prelievo di organi o tessuti di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettere a) e b)».

12.10

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sopprimere il comma 3.

12.11

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

12.12

MANARA, TIRELLI

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

13.2

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582», con le altre: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, 22 agosto 1994, n. 582».

13.3

BERNASCONI, PARDINI

Sopprimere il comma 2.

13.4

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

13.5

MANARA, TIRELLI

Al comma 3 sopprimere le parole: «nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla incompatibilità dell'esercizio dell'attività libero-professionale».

13.6

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

14.2

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «relativo all'accertamento di morte» con le seguenti: «sul tipo di accertamento di morte, ovvero se a norma dell'articolo 1 oppure degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, con dettagliata documentazione relativa ai test clinici e strumentali, firmati per ogni controllo dal collegio medico».

14.3

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Il coordinatore locale per i prelievi è tenuto alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono il prelievo di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettere *a*) e *b*). I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di svolgimento del prelievo stesso».

14.4

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «espressa in vita dal soggetto» con le parole: «del soggetto».

14.6

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «volontà espressa in vita dal soggetto» aggiungere le parole: «ovvero delle dichiarazioni scritte dal coniuge o dei congiunti attestanti tale volontà».

14.5

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Sopprimere il comma 2.

14.7

MANARA, TIRELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e dagli osservatori epidemiologici regionali».

14.8

BERNASCONI, PARDINI

Sopprimere il comma 3.

14.9

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, dopo le parole: «documentazione clinica» aggiungere le seguenti: «e le dichiarazioni asseverate del coniuge dei congiunti sostitutive della inespressa volontà del de cuius».

14.10

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; una copia della documentazione clinica è altresì fornita tempestivamente alla famiglia del donatore che ne faccia richiesta scritta».

14.11

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

14.12

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 5.

14.13

MANARA, TIRELLI

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1

MANARA, TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nell'ambito dell'organizzazione del prelievo e del trapianto dei tessuti da donatore cadavere sono istituiti:

- a) il registro regionale o interregionale;
- b) le banche dei tessuti;
- c) i Centri di prelievo e di trapianto.

2. Il registro è tenuto presso il Centro regione o interregionale di riferimento ed è finalizzato a:

- a) coordinare le banche dei tessuti;
- b) gestire le liste di attesa;
- c) verificare che l'allocazione dei tessuti ai pazienti avvenga secondo criteri concordati;

d) raccogliere i dati relativi al ricevente, al donatore e al trapianto, ivi compresi quelli concernenti il monitoraggio del paziente a lungo termine.

3. Le banche dei tessuti sono istituite dalle regioni, sentito il Centro regionale e interregionale di riferimento, e hanno i seguenti compiti:

a) reperire, conservare e distribuire i tessuti certificando la loro idoneità e sicurezza;

b) organizzare il trasporto di tessuti e di *équipe* di prelievo;

c) collaborare con il registro dell'area di riferimento al fine di registrare ogni movimento di tessuti in entrata e in uscita, inclusa l'importazione dall'estero.

4. I Centri di prelievo e trapianto devono:

a) operare in collegamento con le banche dei tessuti competenti per territorio;

b) trasmettere alle banche dei tessuti e al registro regionale o interregionale tutti i dati concernenti i donatori, i tessuti prelevati, i pazienti e l'andamento dei pazienti trapiantati».

15.500

BERNASCONI, PARDINI

Sopprimere il comma 1.

15.2

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

15.3

MANARA, TIRELLI

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

16.2

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè gli standard minimi» fino alla fine del comma.

16.3 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

16.4 MANARA, TIRELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano prevedono ogni anno, utilizzando enti certificatori qualificati, la verifica dell'attività di trapianto di organi e tessuti svolta dalle strutture, revocando l'idoneità a quelle che non rispettano gli standard prefissati di qualità delle procedure e dei risultati».

16.5 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

16.6 MANARA, TIRELLI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

17.2 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè il rimborso delle spese aggiuntive» fino alla fine del comma.

17.3 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

17.4 MANARA, TIRELLI

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

18.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

18.3 MANARA, TIRELLI

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

19.2 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «effettuate esclusivamente» aggiungere le parole: «da Stati esteri che assicurino tutte le norme di garanzia medica previste dalla presente legge e».

19.3 PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Sopprimere il comma 2.

19.4 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

19.5 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

19.6

MANARA, TIRELLI

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

20.2

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per un periodo di tempo superiore» fino alla fine del comma.

20.3

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

20.4

MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Centro nazionale» con le parole: «Centro interregionale competente per territorio».

20.5

MANARA, TIRELLI

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

21.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

21.2

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

21.3

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

21.4

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

21.5

MANARA, TIRELLI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21...

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di accertamento di morte, all'interruzione delle misure rianimatorie di prelievo e di trapianto disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezioni di coscienza, previa dichiarazione scritta resa al medico responsabile della struttura di appartenenza.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

21.0.100

TIRELLI, MANARA

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

22.2

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

22.3

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

22.4

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, le parole: «da lire 20 milioni a lire 300 milioni» sono sostituite dalle parole: «da lire 100 milioni a un miliardo».

22.5

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

22.6

MANARA, TIRELLI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

22.7

MANARA, TIRELLI

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.1

MANARA, TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – Fino alla data di cui all'articolo 28, comma 2, si applica la normativa vigente».

23.2

MANARA, TIRELLI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

23.3

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

23.4

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «salvo che» con la seguente: «se». E conseguentemente sostituire la parola: «negato» con la parola: «espresso».

23.5

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Sopprimere il comma 2.

23.6

MANARA, TIRELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi ai genitori ovvero al rappresentante legale, deve essere richiesto esplicito consenso al prelievo entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582».

Consequentemente al comma 3, sostituire le parole: «la presentazione dell'opposizione scritta di cui al comma 2 non è consentita» con le altre: «la richiesta del consenso esplicito di cui al comma 2 non è richiesta».

23.7

CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentante legale possono» sostituire le parole: «presentare opposizione scritta» con le seguenti: «dichiarare la propria opposizione».

Consequentemente all'inizio del successivo comma 3, sostituire la parola: «scritta» con le seguenti: «La dichiarazione della opposizione».

23.8

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Al comma 2, sostituire le parole: «presentare opposizione scritta» con le seguenti: «dichiarare la propria opposizione».

23.9

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A tale scopo le strutture di cui all'articolo 15 comma 1 sono tenute ad informare i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo entro 1 ora dall'accertamento della morte, ai sensi della legge 28 dicembre 1993, n. 578 e del decreto del Ministro della sanità, n. 582, del 22 agosto 1994: "dell'avvenuto decesso, allegandone riscontro scritto agli atti. In mancanza di riscontro dell'avvenuta notifica non è consentito procedere al prelievo"».

23.10

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

23.11

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «La presentazione della opposizione scritta» con le seguenti: «La dichiarazione della opposizione».

23.12

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Sopprimere il comma 4.

23.13

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 5.

23.14

MANARA, TIRELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23.-...

1. Al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 (Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione della morte) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè prima di 48 ore dalla sospensione della somministrazione dei farmaci miorilassanti, anestetici, sedativi, ipnotici, analgesici al fine di escludere la presenza di eventuali metaboliti attivi dei predetti farmaci si attivano le opportune analisi prima di procedere all'accertamento della morte";

b) l'ultimo periodo del punto 3) dell'allegato 1 è soppresso».

23.0.100

TIRELLI, MANARA

Art. 24.

Sopprimere l'articolo.

24.1

MANARA, TIRELLI

Art. 25.

Sopprimere l'articolo.

25.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

25.2

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

25.3

MANARA, TIRELLI

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

26.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

26.2

MANARA, TIRELLI

Art. 27.

Sopprimere l'articolo.

27.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

27.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

27.3 MANARA, TIRELLI

Art. 28.

Sopprimere l'articolo.

28.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

28.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

28.3 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dalla data di attivazione del» con le altre: «se verrà attivato il».

28.4 MANARA, TIRELLI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

295^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398)**

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C13^a, 0003^o)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RESCAGLIO esprime apprezzamento per i principi generali enunciati nell'articolo 1 dello schema di decreto, con i quali si corrisponde ad un'antica esigenza delle popolazioni che vivono lungo le sponde fluviali: prevenire l'inquinamento idrico e conseguire il miglioramento qualitativo mediante un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche. A fronte delle insorgenze tumorali verificatesi in prossimità dei pozzi che attingono alle falde fluviali del Po, la richiesta di obiettivi di qualità elevata per l'acqua è non solo legittima, ma meritevole della più ampia considerazione: gli strumenti di tutela (che rafforzano i divieti di scarico introdotti negli ultimi anni) presuppongono però un rafforzamento delle strutture di sorveglianza da parte dei singoli comuni, valorizzando anche la collaborazione offerta da commissioni ecologiche di cittadini ed utenti.

Il senatore MAGGI lamenta la carenza di un quadro di riferimento organico nel quale inserire la nuova disciplina degli scarichi: le priorità e le emergenze, nelle reti idriche fognarie e depurative, non sono definite, a fronte di obiettivi generici per il cui conseguimento mancano sufficienti risorse finanziarie (a meno di non considerare grossolano il dato enunciato dal Ministro, sui 60.000 miliardi di spesa necessaria). Concorde con la censura dell'eccesso di delega, ravvisando nei termini cronologici contenuti nel testo un'indicazione assai volenterosa, ma priva di reale possibilità di attuazione: rendere efficienti entro il 2000 i sottoservizi fognari, migliorare le reti di adduzione, instaurare sistemi duali e di collettamento separato tra acque piovane e reflue (addirittura con contatori separati, alla cui introduzione collegare le procedure urbanistiche) rappresentano petizioni di principio non supportate da adeguata conoscenza della situazione esistente. Quest'ultima – come emerso nelle recenti attività conoscitive della Commissione, a Napoli ed in Puglia – è caratterizzata da perdite idriche nell'ordine del 30 per cento, nonché da frequenti violazioni dei limiti tabellari: lo stesso commissario prefettizio di Bari denunciò che, su 151 impianti di depurazione in esercizio, soltanto 46 erano a norma con la legislazione regionale, la quale a sua volta contrasta con i parametri minimi della legge nazionale e delle direttive europee.

L'obbligo dei comuni (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) di dotarsi di reti fognarie entro il 31 dicembre 2000, laddove effettivamente applicato, sarebbe di scarsa efficacia se queste ultime non fossero collegate a depuratori; pernicioso appare anche la distinzione tra scarichi e rifiuti, nonché l'assimilazione – nella definizione di acque ad uso commerciale – degli scarichi derivanti dal settore industriale. La diffusione del modello societario privatistico, per gli enti acquedottistici, è foriera di un contrasto con le regioni: per non ingenerare un conflitto negativo, quando si tratti di disporre misure di intervento, il principio della copertura dei costi attraverso l'adeguamento delle tariffe non deve escludere un afflusso iniziale di finanziamenti pubblici per raggiungere l'efficienza delle reti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C13^a, 0046^o)

Il senatore LASAGNA conferma di aver indirizzato alla Presidenza una richiesta, secondo il tenore da lui preannunciato nella seduta pomeridiana di ieri, affinché sia rivolto invito – ad un rappresentante competente della Direzione generale XI della Commissione dell'Unione europea – ad essere audito in Commissione circa gli effetti sulla salute umana dell'inquinamento idrico da alchilfenoli e circa le misure allo studio per farvi fronte.

Il presidente GIOVANELLI replica che tale richiesta sarà tenuta nella debita considerazione e, pertanto, sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato; non può però essere intesa come condizione della conclusione dell'esame dello schema di decreto sulla tutela delle acque, stante l'imminente decorrenza del termine di legge per l'espressione del prescritto parere parlamentare.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sui lavori della Commissione (A007 000, B40^a, 0048^o)

Il Presidente Mario PEPE rammenta che il prossimo 30 marzo avrà luogo a Cagliari il convegno «Le autonomie speciali nella transizione istituzionale: problematiche attuali e prospettive future», organizzato dalla Commissione in collaborazione con le regioni a statuto speciale e le province autonome. A tale convegno la Commissione parteciperà con una propria delegazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che la missione nella regione Campania è stata rinviata al 12 aprile prossimo. Sono previsti, a breve, ulteriori momenti di confronto sul territorio con le istituzioni regionali dell'Abruzzo e della Calabria.

Disegni di legge:

(S. 430) Sen. MANARA – *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali*

(S. 1178) Sen. PARDINI ed altri. – *Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993*

(Parere alla 12^a Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Mario VALDUCCI, *relatore*, svolge preliminarmente un'analitica disamina della complessa vicenda normativa che ha riguardato gli istituti zooprofilattici sperimentali, a partire dalla legge n. 503

del 1970, che ne operò la trasformazione in enti di diritto pubblico. Con l'avvio dell'esperienza regionale, la legge n. 745 del 1975 attuò una regionalizzazione degli istituti zooprofilattici, che conseguentemente adottarono nuovi statuti e nuove strutture organizzative in base all'assetto giuridico conseguente al trasferimento delle relative funzioni dallo Stato alle regioni. Dopo la legge n. 97 del 1985, che inserì il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali nel comparto sanitario, una nuova vicenda legislativa si apre con la legge-delega n. 421 del 1992, la quale, nell'intento di razionalizzare e rivedere la disciplina della sanità per contenere la spesa pubblica senza privare i cittadini del libero accesso alle cure e della gratuità del servizio, delegò al Governo l'emanazione di decreti legislativi, prevedendo tra l'altro, il riordino degli istituti sulla base del solo principio dell'assenza di oneri a carico della finanza statale. Il relatore rileva che il decreto legislativo n. 270 del 1993, tradendo le finalità della legge-delega, di fatto operò una «ristatalizzazione» degli istituti, demandando al ministro della sanità una serie di compiti che vanno ben al di là di quelli di mero indirizzo e coordinamento. Anche a seguito della sentenza n. 124 del 1994, che peraltro sostanzialmente riconosceva la legittimità della normativa delegata, ad eccezione del profilo attinente alla funzione di indirizzo e coordinamento attribuita al ministro della sanità, si è reso necessario ripristinare un quadro normativo nel quale gli istituti zooprofilattici sperimentali siano riconoscibili su scala nazionale per gli scopi che perseguono, ma operino su base territoriale secondo moduli organizzativi ed aziendali imposti dall'esperienza, così come conviene ad enti nati spontaneamente dal basso per fronteggiare calamità sanitarie e per assicurare agli operatori agricoli una costante assistenza veterinaria. Si tratta per ciò stesso di moduli differenti da istituto ad istituto e da regione a regione, in questo modo riconoscendosi il valore delle autonomie locali.

Il relatore passa quindi all'esame del testo unificato, che intende valorizzare i compiti di ricerca scientifico-veterinaria e di igiene pubblica degli istituti zooprofilattici, confermando da un lato la loro autonomia e dall'altro il loro inserimento in una rete tecnico-scientifica di qualità nazionale e internazionale.

L'articolo 1 definisce gli istituti zooprofilattici sperimentali come aziende sanitarie di diritto pubblico dotate di ampia autonomia, nonché come strumenti tecnico-scientifici dei livelli di governo centrale e regionali, elencandone nel contempo le funzioni nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni svolte a titolo gratuito.

L'articolo 2 definisce le competenze dello Stato in materia di promozione e sviluppo della lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali, secondo obiettivi e indirizzi fissati nell'ambito del Piano sanitario nazionale. Viene quindi istituita la conferenza permanente per la sanità pubblica veterinaria, di cui fanno parte rappresentanti del Governo, delle regioni e degli istituti zooprofilattici, alla quale è affidato il compito di assicurare l'omogeneità e l'integrazione delle attività svolte dagli istituti medesimi.

L'articolo 3 disciplina invece i compiti delle regioni in materia di sanità pubblica veterinaria e i loro poteri di vigilanza e controllo sulla gestione degli istituti.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione degli istituti, attribuendo compiti di indirizzo, coordinamento e verifica gestionale al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale. Quest'ultimo, le cui competenze sono definite nei commi da 5 a 10, è coadiuvato da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo. Il comma 12, che detta la disciplina del collegio dei revisori, appare poi di particolare importanza in quanto tiene conto delle indicazioni espresse dalla Corte costituzionale nella citata declaratoria di illegittimità.

Gli articoli seguenti disciplinano poi rispettivamente l'approvazione degli statuti degli istituti (articolo 5), le modalità di erogazione delle prestazioni a titolo oneroso fornite dagli istituti stessi (articolo 6), le tipologie di finanziamento (articolo 7), l'ordinamento del personale (articolo 8) e la gestione economico-finanziaria (articolo 9), il relatore sottolinea l'importanza delle norme transitorie, recate sempre dall'articolo 9, che hanno lo scopo di non creare soluzioni di continuità nel momento del passaggio dalla precedente alla nuova normativa.

Il relatore, in conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sul testo unificato, in quanto esso appare in linea con le competenze spettanti alle regioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,05.

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

indi del Vice Presidente

Guido DONDEYNAZ

Intervengono Costantino FEDERICO, presidente dell'ANCIM e sindaco di Capri, Michele GIACOMANTONIO, componente del direttivo ANCIM e sindaco di Lipari, Carmine De MARTINO, componente del direttivo ANCIM e vicesindaco delle isole Tremiti, e Giuseppe ULIVI, Segretario dell'ANCIM.

La seduta inizia alle ore 14,05.

*INDAGINE CONOSCITIVA***Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse****Audizione di una delegazione dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM)**

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati - Svolgimento e conclusione)

(R033 004, B40^a, 0020^o) (R048 000, B40^a, 0002^o)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Così rimane stabilito. Svolge, quindi, un intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Costantino FEDERICO, *presidente dell'ANCIM e sindaco di Capri*, svolge una relazione sull'argomento dell'audizione.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ dà quindi la parola a Michele GIACOMANTONIO, *componente del direttivo ANCIM e sindaco di Lipari*.

Interviene successivamente Giuseppe ULIVI, *segretario dell'ANCIM*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti il senatore Giuseppe TURINI (AN), il senatore Salvatore LAURO (FI) e il deputato Eugenio DUCA (DS-U).

Replica Costantino FEDERICO, rispondendo anche ad ulteriori quesiti posti dal deputato Eugenio DUCA (DS-U) e dal senatore Giuseppe TURINI (AN).

Il Presidente Guido DONDEYNAZ ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

La riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi non ha avuto luogo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.
(R033 004, B40^a, 0085^o)

Sulla pubblicità dei lavori
(R033 004, B37^a, 0085^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del presidente di Enirisorse, Ingegnere Graziano Amidei
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che il 10 marzo scorso si è svolta l'audizione del dottor Vichi, responsabile del progetto dell'impianto di Scarlino per la società Ambiente. Poiché è stata fornita risposta soltanto ad una parte delle domande in quella sede formulate, chiede all'ingegner Amidei quale sia l'assetto attuale dell'area industriale, dopo l'acquisizione da parte dell'ENI dei vecchi impianti, quali siano gli impianti gestiti da Enirisorse, quali quelli gestiti dall'ENI e quali dalla società Nuova Solmine.

Per quanto riguarda le problematiche sul tappeto, osserva che desta preoccupazione la contaminazione del territorio delle colline metallifere nell'area di Scarlino-Empoli: infatti, le colline già «sfruttate» da Montedison e poi dall'ENI hanno comportato la produzione di notevoli quantità di rifiuti tossico-nocivi, con la presenza, tra l'altro, di piombo, arsenico, cadmio e mercurio, nonché di 24 discariche abusive che hanno contaminato le falde idriche per la presenza dei metalli in precedenza citati.

Inoltre, lo stato di completo abbandono delle miniere ha causato un forte dissesto idrogeologico con smottamenti soprattutto nella zona di Niccioleta: appare quindi che la scarsa riconversione alle nuove tecnolo-

gie dell'attuale sistema industriale determina conseguenze preoccupanti, anche in riferimento alle perdite di acido solforico dall'impianto della Nuova Solmine, oggetto di indagini della magistratura per aver causato pericolose contaminazioni del suolo, delle falde idriche e delle acque marine.

Si pongono così urgenti problemi di bonifica del territorio, ai quali deve essere data una risposta sollecita.

Il presidente di Enirisorse, Graziano AMIDEI, precisa che, dopo la cessione della Nuova Solmine avvenuta nel 1997, Enirisorse è presente nell'area delle colline metallifere del Grossetano con la consociata Mineraria Campiano, che è dotata dei mezzi tecnici e finanziari per effettuare le operazioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti dismessi.

Ricordato che le miniere di pirite sono state utilizzate fino agli inizi degli anni novanta, fa presente che nel 1992 l'impianto di Scarlino è stato ristrutturato e che le miniere sono state chiuse, ultima in ordine di tempo quella di Campiano, fermata definitivamente nel 1994.

Con la cessazione dell'attività mineraria, si è posto il problema della messa in sicurezza dei siti, ancora in regime di concessione e quindi sotto il controllo del Ministero dell'industria, nonché quello del loro risanamento ambientale e recupero. Il problema appare assai complesso a causa dell'estensione delle aree interessate, delle attività minerarie protrattesi per un periodo pluridecennale e della difficoltà di definire compiutamente le competenze degli organismi pubblici riguardanti la messa in sicurezza e quelle riguardanti la bonifica.

Sottolinea che solo nel settembre 1997, con l'individuazione da parte dell'Agenzia regionale toscana per la protezione dell'ambiente dei siti da bonificare e delle linee guida da seguire, si è potuto procedere all'elaborazione dei progetti per tutti i siti gestiti dalla Mineraria Campiano: sono stati predisposti 21 progetti, di cui 4 sono stati definitivamente approvati e 17 permangono allo stato preliminare. A ciò si deve aggiungere che solo pochi giorni fa è stata concessa l'autorizzazione alla demolizione dell'impianto di frantumazione della pirite di Scarlino in un'area di proprietà della Nuova Solmine, oggetto di un progetto di bonifica ambientale in corso di approvazione.

Afferma che la Mineraria Campiano è particolarmente interessata a portare avanti, con la massima celerità possibile, gli interventi di bonifica ambientale, ritenendo che un'azione coordinata e puntuale degli organismi interessati consentirebbe di conseguire uno snellimento delle procedure, una rapida attuazione degli interventi ed un recupero delle aree interessate.

Svolge successivamente alcune osservazioni tecniche sul tema delle bonifiche dei siti contaminati e ricorda le attività industriali promosse da Enirisorse, per circa 400 posti di lavoro, nella zona di Scarlino.

Conclude rilevando la necessità di un'accelerazione delle procedure per la verifica dei progetti e dei preprogetti presentati da Enirisorse, poiché i ritardi hanno un costo e non possono essere ulteriormente tollerati.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede se nella Nuova Solmine vi sia in qualche modo una partecipazione dell'ENI.

L'ingegner Graziano AMIDEI risponde negativamente.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, svolge diffuse considerazioni sulla presenza del mercurio nei rifiuti tossico-nocivi, sottolineando che gli aspetti squisitamente tecnici debbono essere valutati con la massima attenzione in sede di predisposizione dei progetti di bonifica.

Chiede le ragioni del ricorso al *test* di cessione IRSA-CNR con anidride carbonica, assai blando, e non a quello con acido acetico, più pertinente ed adeguato alle condizioni ambientali ed applicative, soprattutto in una zona industriale con presenza di piogge acide.

Il funzionario dell'ARPAT provinciale di Grosseto, Silvano GIANNERINI, fa presente innanzitutto che nella piana del Casone esistono attualmente le aziende di grandi dimensioni Ambiente, Tioxide Europe e SOLMAR, oltre ad altre di recente attivazione, di dimensioni inferiori, quali la MarZinc e la Dayco.

Osserva che le problematiche ambientali più importanti sono legate, in gran parte, alla produzione di acido solforico a partire dalla pirite ed a quella di biossido di titanio a partire dalle scorie titanifere; inoltre, l'arrostimento delle piriti per ottenere l'acido solforico ha provocato la produzione di notevolissime quantità di ceneri e di altri residui, determinando quindi la presenza di rifiuti tossici per il loro contenuto in arsenico e per la capacità di cedere piombo. Si ha poi la produzione di biossido di titanio e di anidride carbonica, che viene compressa e venduta per usi alimentari.

Si sofferma assai diffusamente su diverse problematiche tecniche attinenti all'attività dell'ARPAT, in particolare sui controlli relativi all'impianto di cogenerazione di Scarlino ed all'ex impianto di pelletizzazione; si sofferma anche sulla bonifica dell'area industriale della Nuova Solmine e sull'impianto di frantumazione delle piriti, nonché sulle discariche della società Tioxide, dove sono stati stoccati in passato i gessi chimici derivanti dalla neutralizzazione degli effluenti forti e deboli con la marmettola, derivante dalla lavorazione del marmo di Massa Carrara.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, premesso che esiste una differenza sostanziale fra i programmi di messa in sicurezza e quelli di bonifica, chiede di conoscere le caratteristiche dei progetti per l'avvio delle bonifiche delle aree contaminate.

Il dottor Silvano GIANNERINI risponde ampiamente, precisando che sono state approfondite le indagini per verificare la presenza generalizzata dell'arsenico nelle zone interne ed esterne agli impianti industriali.

Il liquidatore della società Mineraria Campiano, Alessandro CIANCIO, fornisce dati tecnici approfonditi riguardo a quanto in precedenza

affermato dall'ingegner Amidei sulla predisposizione dei progetti di bonifica ed esprime osservazioni sui ritardi verificatisi finora da parte degli enti locali, auspicando l'approvazione il più possibile sollecita dei progetti presentati.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede delucidazioni su alcuni profili attuativi della normativa riguardante la titolarità delle azioni di bonifica.

Il vicepresidente della società Mining Italiana, Massimo GUARASCIO, si sofferma in particolare sulla normativa, contenuta nel «decreto Ronchi» e nelle direttive europee, concernente la bonifica dei siti contaminati, fornendo altresì valutazioni tecniche sui progetti presentati.

L'ingegner Graziano AMIDEI valuta opportuno richiedere ai rappresentanti della Nuova Solmine di mettere a disposizione della Commissione le informazioni connesse alla messa in sicurezza degli impianti dismessi. Ribadisce la necessità di un avvio sollecito della bonifica delle aree interessate, anche perché Enirisorse dispone di tutti i mezzi e del personale necessari ad una soluzione definitiva del problema.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che, in un recente incontro con esponenti politici e comitati cittadini della provincia di Grosseto, è emersa la preoccupazione che la presenza del cogeneratore di Scarlino possa alterare l'equilibrio ambientale complessivo, incidendo in modo preoccupante sui livelli di inquinamento.

Chiede quale sia in materia l'orientamento di Enirisorse e se si intendano privilegiare in ogni caso le soluzioni che prevedono un minore impatto ambientale.

L'ingegner Graziano AMIDEI risponde dettagliatamente, facendo presente che la società Ambiente ha disposto gli investimenti e definito la documentazione necessaria per l'avvio del cogeneratore del Casone, rispettando puntualmente le prescrizioni normative. Non si può dire lo stesso, invece, per quanto riguarda l'impianto di incenerimento di Valpiana.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a far pervenire ogni altra documentazione che sarà prodotta in materia.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 24 marzo 1999, alle ore 13,30, per ascoltare il prefetto Luigi Rossi del SECIT.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Antonio Bargone.

La seduta inizia alle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni», ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B31^a, 0025^o)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 10 marzo 1999.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*), esprime parere contrario sugli emendamenti Pistelli 2, ritenendolo in contrasto con lo spirito del decreto; Pistelli 3, facendo presente che già nella proposta di parere al punto b8) si prevede che la società costituisca nel rispetto dei criteri indicati dalla legge n. 36 del 1994 rami di azienda che gestiscano i servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia e Basilicata; Bonatesta 4 osservando che occorre mantenere in capo allo Stato la gestione della fase di trasformazione dell'Ente visto che lo Stato concede i finanziamenti per il risanamento finanziario; Bonatesta 5, rilevando che già nella proposta di parere al punto b6) è previsto l'inserimento delle regioni nella struttura derivante dalla trasformazione dell'Ente in società per azioni; Bonatesta 7, precisando che si intende lasciare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle quote con riferimento all'utilizzo delle risorse idriche.

Ritiene assorbito nella proposta di parere depositata l'emendamento Pistelli 6.

Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti Pistelli 1 e D'Alessandro Prisco 8.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), illustrando gli emendamenti a sua firma, fa presente che si tratta di proposte emendative che non alterano lo spirito dello schema di decreto in esame. Relativamente all'emendamento 4 osserva che il riferimento all'intesa in luogo del previo parere nasce dall'esigenza di conferire un valore vincolante al parere delle regioni sul piano di ristrutturazione e risanamento dell'Acquedotto pugliese società per azioni. Quanto poi all'emendamento 5 fa notare che esso mira a consentire l'inserimento nella struttura dell'istituenda società non solo delle regioni ma anche degli enti locali interessati. A tal proposito osserva che a tutt'oggi le province finanziano o hanno finanziato con fondi propri opere di acqua e fognature oggi gestite dall'ente. Appare pertanto opportuno attribuire loro una quota del pacchetto azionario. Conclude rilevando che con l'emendamento 7 si intende evidenziare che nel caso dell'Ente in questione sono coinvolte due regioni come la Puglia e la Basilicata, che hanno caratteristiche differenti. Pertanto il riferimento al trasferimento di una parte del capitale sociale alle suddette regioni in quote uguali, non appare opportuno. Ritiene necessario riflettere su una diversa articolazione del trasferimento del capitale sociale tra le due regioni che può benissimo prescindere dal riferimento all'estensione territoriale delle stesse.

Il sottosegretario Antonio BARGONE, condividendo le considerazioni del relatore nel loro complesso, fa presente – relativamente all'emendamento Bonatesta 5 – che la proposta della rappresentanza degli enti locali interessati all'interno dell'istituenda società può essere accolta a condizione che sia prevista successivamente all'approvazione dell'accordo di programma e a seguito della ricognizione dei cespiti patrimoniali.

Relativamente all'emendamento Bonatesta 7 precisa che non appare opportuno trasferire una parte del capitale sociale alle regioni sulla base di quote stabilite con riferimento al territorio, visto che occorre mantenere un equilibrio tra le stesse regioni. Ritiene pertanto preferibile non inserire alcun riferimento nè alle quote nè alla percentuale del capitale sociale che sarà trasferito alle regioni successivamente alla ricognizione dei beni. Aggiunge, ribadendo quanto già precisato nelle precedenti sedute, che con il provvedimento in esame non si ridefiniscono le competenze dell'Ente autonomo acquedotto pugliese essendo a ciò preposto la legge n. 36 del 1994. Considerato che all'assetto dell'Ente parteciperanno i soggetti proprietari dei cespiti patrimoniali solo successivamente alla rilevazione degli stessi, reputa fuorviante il riferimento contenuto nella proposta di parere alla regionalizzazione. Tale riferimento potrebbe indurre a pensare che la gestione della risorsa idrica sia affidata alle regioni che sono invece autorità di governo sulla base delle disposizioni della legge n. 36

e dell'accordo di programma previsto dall'articolo 17 della stessa legge.

Conclude facendo notare che il riferimento al riordino contenuto nella proposta di parere appare inopportuno visto che lo schema di decreto in esame prende in considerazione la ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ente come previsto all'articolo 1, comma 4, che a tal proposito prevede la predisposizione di un piano. Il richiamo ad un riordino dell'Ente in luogo del richiamo alla ristrutturazione dello stesso potrebbe indurre a ritenere che il provvedimento in esame incide sulle competenze dell'Ente autonomo acquedotto pugliese che invece vengono disciplinate dalla legge n. 36.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, osserva che la determinazione della percentuale del capitale sociale da trasferire alle regioni nasce dall'esigenza di riconoscere allo Stato - che è l'unico referente nella fase di risanamento finanziario dell'Ente - una posizione di maggioranza anche nella istituenda società.

Relativamente al riferimento contenuto al punto b6) della proposta di parere al trasferimento del capitale sociale alle regioni in quote uguali, fa presente che deriva dall'opportunità di responsabilizzare in ugual modo le due regioni interessate.

Relativamente poi all'emendamento Bonatesta 5 come precisato dallo stesso presentatore, si dichiara favorevole a prevedere l'attribuzione di una quota del capitale sociale anche agli enti locali interessati lasciando però la determinazione della partecipazione a tale capitale ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto infine al riferimento al riordino dell'Ente anzichè alla ristrutturazione dello stesso, precisa che con esso non si intende interferire in un ambito quale quello delle competenze dell'Ente, che è di esclusiva pertinenza della legge n. 36 del 1994. A tal proposito fa presente che il provvedimento in esame non dispone la mera trasformazione dell'Ente stesso per la quale il Governo avrebbe potuto utilizzare lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come previsto dall'articolo 1, comma 83, della legge 22 dicembre 1995, n. 549. Il ricorso allo strumento del decreto legislativo si giustifica alla luce della considerazione che con esso il Governo ha inteso dare attuazione agli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che delegano il Governo a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi da quelli dell'assistenza e previdenza.

Pertanto il richiamo al riordino dell'Ente autonomo acquedotto pugliese non è da ritenersi inopportuno non intendendosi con tale riferimento inserirsi nella ridefinizione delle competenze dell'Ente.

La Commissione passa a deliberare sui singoli emendamenti presentati.

Relativamente all'emendamento Pistelli 1 il relatore propone di inserire all'ultimo punto delle premesse della proposta di parere dopo la parola «osservazioni» la seguente espressione «della VIII Commissione

Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e...», eliminando le seguenti parole «adottate dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, nell'adunanza del 16/12/1998».

La Commissione approva l'emendamento Pistelli 1 come riformulato dal relatore.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Pistelli 2 e Pistelli 3.

Relativamente all'emendamento Bonato 4, il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, osserva che la proposta di un'intesa con le regioni per il piano di ristrutturazione e risanamento dell'Acquedotto pugliese società per azioni previsto all'articolo 1, comma 4 dello schema di decreto appare inopportuna visto che le regioni non hanno alcun ruolo nella fase di ristrutturazione, e quindi di risanamento finanziario dell'Ente. Si tratta di una fase gestita esclusivamente dallo Stato.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), preso atto delle osservazioni del relatore, del sottosegretario e del Presidente, ritira l'emendamento 4 a sua firma.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, con riferimento all'emendamento Bonatesta 5, sui cui esprime parere favorevole modificando il parere contrario precedentemente espresso, preso atto dei chiarimenti del senatore Bonatesta, propone di riformularlo inserendo al punto b6) dopo la parola «Basilicata» le seguenti «e agli enti locali delle due regioni».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Bonatesta 5 come riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbito nella proposta di parere depositata l'emendamento Pistelli 6.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, con riferimento all'emendamento 7, su cui esprime parere favorevole modificando il parere contrario precedentemente espresso, propone di riformularlo sostituendo al punto b6) della proposta di parere l'espressione «in quote uguali salvo che sia intervenuta diversa intesa in materia» con la seguente «in quote che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza Unificata».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Bonatesta 7 come riformulato dal relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento D'Alessandro Prisco 8.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, condividendo le considerazioni del sottosegretario sulla inopportunità del riferimento alla

regionalizzazione nella proposta di parere, visto che le regioni partecipano al capitale sociale dell'istituenda società solo a seguito della rilevazione dei cespiti patrimoniali, propone: 1) al quarto capoverso della premessa della proposta di parere di eliminare la parola «regionalizzazione»; 2) al punto a1) di eliminare l'espressione «esso si caratterizzerà con la sua regionalizzazione e, quando ne maturino i presupposti con la sua privatizzazione, l'una e l'altra realizzabili anche in forma parziale»; 3) al punto a3) di eliminare le parole «delle attribuzioni e».

La Commissione approva le proposte di soppressione testè formulate dal relatore.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, prende atto del fatto che siano stati recepiti i principi degli emendamenti a sua firma. Dichiarò pertanto di astenersi dal voto finale sul parere nel suo complesso. Conclude lamentando l'assenza di molti componenti della Commissione in occasione dell'esame di un provvedimento particolarmente importante quale quello recante la trasformazione dell'ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, dichiara voto favorevole sul parere nel suo complesso.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, riservandosi il coordinamento formale del testo, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dalle riformulazioni accolte e dagli emendamenti approvati (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

Sui lavori della Commissione

(A007 000, B31^a, 0031^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, richiamandosi alle considerazioni del senatore Bonatesta sulla presenza dei componenti della Commissione, ricorda che la recente approvazione della legge di semplificazione 1998, 8 marzo 1999, n. 50, ha prorogato al 31 luglio 1999 la delega di cui al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione sarà pertanto impegnata nei prossimi mesi in un'intensa e significativa attività per la quale auspica la fattiva collaborazione e il proficuo impegno che hanno sino ad ora caratterizzato la partecipazione ai lavori.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni», ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA
DAL SENATORE ROMUALDO COVIELLO, RELATORE

La Commissione bicamerale per la riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri recante «trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni», e trasmesso alla Presidenza della Commissione il 14 gennaio 1999, perchè fosse espresso il parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che col predetto decreto il Governo esercita la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera *b*) della precisata legge, riguardante il riordino degli Enti pubblici nazionali operanti in settori diversi della assistenza e previdenza;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n. 59/1997 e non recanti particolari specificità riferibili al soggetto in esame;

ravvisata, in conseguenza, l'opportunità di far riferimento, per il concetto di «riordino» ad un insieme di scelte normative includenti più operazioni (societarizzazione, regionalizzazione, in ipotesi anche la privatizzazione, ecc.) e configuranti insieme, o tendenti a configurare, l'assetto finale del soggetto;

preso atto della volontà del Governo – attraverso disposizioni del decreto e in particolare quelle dell'articolo 2 – di non voler procedere alla semplice societarizzazione dell'EAAP, operazione già autorizzata e prescritta da molteplici e precedenti provvedimenti legislativi e da ultimo dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 398;

constatata, pertanto, la volontà del Governo di procedere al riordino dell'EAAP, manifestata anche con il ricorso alla delega della legge n. 59/97, e ravvisato che ciò comporta la disciplina coordinata delle operazioni configuranti, o tendenti a configurare, l'assetto finale del soggetto, una componente essenziale del quale appare la progressiva regionalizzazione;

richiamata la necessità conseguente di rispettare le norme della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che, in base all'articolo 33 della stessa, «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione» e che in particolare:

all'articolo 4, elenca competenze dello Stato molto limitate (i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua, i

criteri per la gestione del servizio idrico integrato = SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale);

all'articolo 9 (disciplina della gestione del SII) fissa che i Comuni e le Province provvedono alla gestione del SII, mediante le forme della legge 8 giugno 1990, n. 142;

all'articolo 10, relativo alle gestioni esistenti, fissa che esse continuano a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione del SII;

all'articolo 17, relativo ad opere e interventi per il trasferimento «interregionale» d'acqua, fissa che sulla materia sono promossi accordi di programma e si prevedono poteri sostitutivi di organi statali solo in caso di inerzia, mancato accordo o mancata attuazione dell'accordo;

considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina la materia nel titolo III e, in particolare:

nel Capo III, sezione III, (inquinamento delle acque) all'articolo 80, relativo ai compiti di rilievo nazionale, non elenca disposizioni riferibili all'attività di uno specifico soggetto funzionale operante nel campo delle fognature e di depurazione delle acque reflue (componenti sia del SII che dell'attuale gestione dell'EAAP), dovendosi per esclusione far ricadere nella esclusiva competenza locale disposizioni di questa natura;

nel Capo IV (risorse idriche e difesa del suolo), all'articolo 86, relativo alla gestione del demanio idrico, fissa che a questa provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per il territorio e che i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla Regione;

all'articolo 88, relativo ai compiti di rilievo nazionale, elenca i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano e i compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

all'articolo 89, relativo alle funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali, elenca, tra l'altro, quelle relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative e che, nel caso di trasferimenti interregionali di acqua, le predette funzioni sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, fino all'adozione di apposito accordo di programma;

considerato il parere della Conferenza Stato-Regioni, espresso nella seduta del 29 dicembre 1998 e tenuto conto delle osservazioni scaturite nel corso delle audizioni informali degli Assessori ai lavori pubblici delle Regioni Puglia e Basilicata del 10 marzo 1999;

considerato lo schema di accordo di programma definito tra le Regioni Basilicata e Puglia, predisposto ai sensi dell'articolo 17 della legge 36/94, al quale ha aderito lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici, che ha posto una riserva su un singolo punto;

ravvisata la necessità che il Governo approvi in via preliminare, e sottoponga al parere di questa Commissione, uno schema di decreto legislativo diretto alla trasformazione in società per azioni ed al rior-

dino dell'Ente Irrigazione Puglia e Lucania, ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge n. 59/1997, come richiesto dall'articolo 3, secondo comma del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e che nel predetto schema si tenga conto delle comuni determinazioni fissate al riguardo dai tre soggetti partecipanti all'accordo di programma citato al precedente punto;

preso atto delle osservazioni adottate dal Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, nell'adunanza del 16 dicembre 1998, nonché del documento approvato dall'assemblea del personale dell'EAAP in data 5 febbraio 1999 e raccomandando che, in connessione al previsto piano di ristrutturazione e risanamento che il nuovo soggetto deve presentare entro il primo esercizio, il Governo adempia all'obbligo impostogli dall'articolo 14 della legge n. 59/1994 a presentare un piano di utilizzo del personale e tenga conto delle considerazioni esposte nel predetto documento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

A) *da seguirsi nella disciplina finale della materia trattata dal decreto;*

a1) che il decreto venga integrato nella considerazione che non può riferirsi alla semplice societizzazione dell'EAAP e che abbia invece per oggetto una disciplina di riordino; che questa precorra, e non contraddica, il prevedibile assetto finale del soggetto trasformato; esso si caratterizzerà con la sua regionalizzazione e, quando ne maturino i presupposti, con la sua privatizzazione, l'una e l'altra realizzabili anche in forma parziale e progressiva;

a2) che per tale disciplina siano rispettate le concordi disposizioni della legge n. 36/1994 e del decreto legislativo n. 112/1998, che regolano con carattere di sistematicità la materia, per non determinare violazioni delle attribuzioni riconosciute alle Regioni ed agli Enti locali interessati in materia di gestione del demanio idrico e di organizzazione, gestione e affidamento del Servizio Idrico Integrato; quelle disposizioni difatti non consentono, senza almeno una parziale regionalizzazione, di adottare nella forma proposta, l'intero articolo 2 dello schema di decreto, in particolare l'oggetto sociale, la durata ventennale della società e, per connessione con questa, la disciplina dei beni pubblici in godimento;

a3) che si adottino, inoltre, nel decreto soluzioni tecnico-normative dirette ad assicurare, in tempi diversi, le due componenti del riordino, e cioè:

prima, la fase di trasformazione giuridica, contabile ed organizzativa della struttura, fino alla determinazione conclusiva ed effettiva del capitale sociale;

dopo, la piena e diretta rappresentanza, nel soggetto trasformato, delle attribuzioni e degli interessi regionali, espressa anche da una adeguata quota del capitale sociale dello stesso soggetto, a condizione che sia intervenuta l'approvazione dell'accordo di programma previsto

dall'articolo 17 della legge n. 36/94; a tal fine la Commissione propone al Governo di prevedere il trasferimento differito del 40 per cento del capitale sociale alle due Regioni interessate;

a4) che le prerogative dello Stato, nei limiti molto circoscritti dai provvedimenti legislativi citati (in pratica il trasferimento interregionale dell'acqua), vengano nel tempo salvaguardate anzitutto con lo strumento previsto dell'accordo di programma; si può prevedere, non necessariamente con espresse disposizioni, che in futuro si riduca ancora la quota dello Stato man mano che si consolida l'attuazione dell'accordo di programma e con esso la salvaguardia anche di fatto degli interessi nazionali e cresca quella delle Regioni interessate; un equilibramento successivo delle loro quote rispettive terrà conto della valorizzazione, e relativa localizzazione, delle risorse, dei beni e ogni altro cospice dell'attivo patrimoniale della società;

B) *nel testo del decreto vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:*

b1) aggiungere nel titolo, dopo la parola «trasformazione» le parole «e riordino» e, tra le normative elencate in premessa, le già citate leggi nn. 142/90 e 36/94 e il decreto legislativo n. 112/98;

per quanto concerne l'articolo 1:

b2) nel terzo comma, il testo prosegue aggiungendo le seguenti parole: «in relazione alle scadenze e nei limiti fissati dall'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36»;

b3) nel quarto comma, il testo prosegue aggiungendo le seguenti parole: «da approvarsi previo parere delle Regioni Puglia e Basilicata»;

per quanto concerne l'articolo 2:

b4) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente: «1. L'oggetto sociale della società, fino al 31 dicembre 2018, è costituito dal grande trasferimento della risorsa idrica e, sino alla attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 4, anche dal servizio idrico integrato, nel rispetto delle competenze in materia delle Regioni e Enti locali interessati.»;

b5) il secondo comma è soppresso in questo articolo, apparendo sufficiente la disposizione attenuata dell'articolo 8, primo comma, lettera a);

per quanto concerne l'articolo 3:

b6) nel secondo comma dopo la parola «attribuite» è inserita la parola «inizialmente»; il testo prosegue con le seguenti parole: «le stesse direttive prevederanno che nei tre mesi successivi al verificarsi del secondo dei seguenti adempimenti: l'approvazione dell'accordo di programma definito in base all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e la determinazione definitiva del capitale sociale, prevista dal successivo quarto comma, il 40 per cento del

predetto capitale sociale sia trasferito alle Regioni Puglia e Basilicata, in quote uguali salvo che sia intervenuta diversa intesa in materia.»;

b7) nel quarto comma sono soppresse le parole: «o l'amministratore unico»;

per quanto concerne l'articolo 4:

b8) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente: «1. La società deve costituire nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, rami di azienda che gestiscono i servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia e Basilicata.».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni», ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

EMENDAMENTI

Nelle PREMESSE, aggiungere il richiamo alle Osservazioni deliberate sull'argomento dalla VIII Commissione della Camera.

1. PISTELLI

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO DEL PUNTO A1)

Negli INDIRIZZI: Alla lettera A), punto a 1), aggiungere dopo la parola regionalizzazione le parole seguenti nel senso di prevedere una società per ciascuna regione interessata.

2. PISTELLI

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Negli INDIRIZZI: Alla lettera B), dopo il sottotitolo per quanto concerne l'articolo 1, aggiungere la lettera b1-bis): nel primo comma, il primo periodo è così sostituito: L'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese, di seguito «Ente», è trasformato in due Società per azioni, di seguito «Società», con la rispettiva denominazione di «Acquedotto pugliese SpA» per la Puglia e di «Acquedotto lucano SpA» per la Basilicata.

3. PISTELLI

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DEL PUNTO B3)

All'articolo 1, quarto comma, la Commissione ritiene opportuno sostituire le parole previo parere con le parole d'intesa.

4. BONATESTA, MAGNALBÒ

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO DEL PUNTO B3)

All'articolo 1, comma 4, la Commissione ritiene opportuno inserire espressamente all'interno dell'organo di amministrazione della istituita società la rappresentanza degli Enti locali interessati, che hanno finanziato con fondi propri opere di acqua e di fognature oggi gestite dall'Ente e cui va attribuita una quota del pacchetto azionario.

5. BONATESTA, MAGNALBÒ

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DEL PUNTO B4)

Negli INDIRIZZI: Alla lettera B), la lettera b4) è così sostituita: nel primo comma il testo è sostituito dal seguente: L'oggetto sociale delle società, fino al 31 dicembre 2018, è costituito dal grande trasferimento della risorsa idrica e, in deroga alla normativa concorsuale prevista, dalla gestione dei servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali delle rispettive regioni Puglia e Basilicata ad esse affidata nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali interessati.

Conseguentemente la lettera b8) è soppressa.

6. PISTELLI

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DEL PUNTO B6)

All'articolo 3, secondo comma, la Commissione ritiene opportuno sostituire le parole in quote uguali con le parole in quote proporzionali alla rispettiva estensione territoriale.

7. BONATESTA, MAGNALBÒ

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL PARERE

All'articolo 5, secondo comma, indicare che si applicano le disposizioni dell'articolo 35, oltre che degli articoli 34 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

8. D'ALESSANDRO PRISCO

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni», ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri recante «trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni», e trasmesso alla Presidenza della Commissione il 14 gennaio 1999, perchè fosse espresso il parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che col predetto decreto il Governo esercita la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera *b*) della precisata legge, riguardante il riordino degli Enti pubblici nazionali operanti in settori diversi della assistenza e previdenza;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n. 59/1997 e non recanti particolari specificità riferibili al soggetto in esame;

ravvisata, in conseguenza, l'opportunità di far riferimento, per il concetto di «riordino» ad un insieme di scelte normative includenti più operazioni (societarizzazione, in ipotesi anche la privatizzazione, ecc.) e configuranti insieme, o tendenti a configurare, l'assetto finale del soggetto;

preso atto della volontà del Governo – attraverso disposizioni del decreto e in particolare quelle dell'articolo 2 – di non voler procedere alla semplice societarizzazione dell'EAAP, operazione già autorizzata e prescritta da molteplici e precedenti provvedimenti legislativi e da ultimo dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 398;

constatata, pertanto, la volontà del Governo di procedere al riordino dell'EAAP, manifestata anche con il ricorso alla delega della legge n. 59/97, e ravvisato che ciò comporta la disciplina coordinata delle operazioni configuranti, o tendenti a configurare, l'assetto finale del soggetto, una componente essenziale del quale appare la progressiva regionalizzazione;

richiamata la necessità conseguente di rispettare le norme della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che, in base all'articolo 33 della stessa, «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione» e che in particolare:

all'articolo 4, elenca competenze dello Stato molto limitate (i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua, i

criteri per la gestione del servizio idrico integrato = SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale);

all'articolo 9 (disciplina della gestione del SII) fissa che i Comuni e le Province provvedono alla gestione del SII, mediante le forme della legge 8 giugno 1990, n. 142;

all'articolo 10, relativo alle gestioni esistenti, fissa che esse continuano a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione del SII;

all'articolo 17, relativo ad opere e interventi per il trasferimento «interregionale» d'acqua, fissa che sulla materia sono promossi accordi di programma e si prevedono poteri sostitutivi di organi statali solo in caso di inerzia, mancato accordo o mancata attuazione dell'accordo;

considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina la materia nel titolo III e, in particolare:

nel Capo III, sezione III (inquinamento delle acque) all'articolo 80, relativo ai compiti di rilievo nazionale, non elenca disposizioni riferibili all'attività di uno specifico soggetto funzionale operante nel campo delle fognature e di depurazione delle acque reflue (componenti sia del SII che dell'attuale gestione dell'EAAP), dovendosi per esclusione far ricadere nella esclusiva competenza locale disposizioni di questa natura;

nel Capo IV (risorse idriche e difesa del suolo), all'articolo 86, relativo alla gestione del demanio idrico, fissa che a questa provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per il territorio e che i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla Regione;

all'articolo 88, relativo ai compiti di rilievo nazionale, elenca i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano e i compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

all'articolo 89, relativo alle funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali, elenca, tra l'altro, quelle relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative e che, nel caso di trasferimenti interregionali di acqua, le predette funzioni sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, fino all'adozione di apposito accordo di programma;

considerato il parere della Conferenza Stato-Regioni, espresso nella seduta del 29 dicembre 1998 e tenuto conto delle osservazioni scaturite nel corso delle audizioni informali degli Assessori ai lavori pubblici delle Regioni Puglia e Basilicata del 10 marzo 1999;

considerato lo schema di accordo di programma definito tra le Regioni Basilicata e Puglia, predisposto ai sensi dell'articolo 17 della legge 36/94, al quale ha aderito lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici, che ha posto una riserva su un singolo punto;

ravvisata la necessità che il Governo approvi in via preliminare, e sottoponga al parere di questa Commissione, uno schema di decreto legislativo diretto alla trasformazione in società per azioni ed al riordino dell'Ente Irrigazione Puglia e Lucania, ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge n. 59/1997, come richiesto dall'articolo 3, secondo comma

del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e che nel predetto schema si tenga conto delle comuni determinazioni fissate al riguardo dai tre soggetti partecipanti all'accordo di programma citato al precedente punto;

preso atto delle osservazioni della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e del documento approvato dall'assemblea del personale dell'EAAP in data 5 febbraio 1999 e raccomandando che, in connessione al previsto piano di ristrutturazione e risanamento che il nuovo soggetto deve presentare entro il primo esercizio, il Governo adempia all'obbligo impostogli dall'articolo 14 della legge n. 59/1994 a presentare un piano di utilizzo del personale e tenga conto delle considerazioni esposte nel predetto documento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

A) *da seguirsi nella disciplina finale della materia trattata dal decreto;*

a1) che il decreto venga integrato nella considerazione che non può riferirsi alla semplice societizzazione dell'EAAP e che abbia invece per oggetto una disciplina di riordino; che questa precorra, e non contraddica, il prevedibile assetto finale del soggetto trasformato;

a2) che per tale disciplina siano rispettate le concordi disposizioni della legge n. 36/1994 e del decreto legislativo n. 112/1998, che regolano con carattere di sistematicità la materia, per non determinare violazioni delle attribuzioni riconosciute alle Regioni ed agli Enti locali interessati in materia di gestione del demanio idrico e di organizzazione, gestione e affidamento del Servizio Idrico Integrato; quelle disposizioni difatti non consentono, senza almeno una parziale regionalizzazione, di adottare nella forma proposta, l'intero articolo 2 dello schema di decreto, in particolare l'oggetto sociale, la durata ventennale della società e, per connessione con questa, la disciplina dei beni pubblici in godimento;

a3) che si adottino, inoltre, nel decreto soluzioni tecnico-normative dirette ad assicurare, in tempi diversi, le due componenti del riordino, e cioè:

prima, la fase di trasformazione giuridica, contabile ed organizzativa della struttura, fino alla determinazione conclusiva ed effettiva del capitale sociale;

dopo, la piena e diretta rappresentanza, nel soggetto trasformato, degli interessi regionali, espressa anche da una adeguata quota del capitale sociale dello stesso soggetto, a condizione che sia intervenuta l'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 17 della legge n. 36/94; a tal fine la Commissione propone al Governo di prevedere il trasferimento differito del 40 per cento del capitale sociale alle due Regioni interessate ed agli enti locali delle due regioni;

a4) che le prerogative dello Stato, nei limiti molto circoscritti dai provvedimenti legislativi citati (in pratica il trasferimento interregionale

dell'acqua), vengano nel tempo salvaguardate anzitutto con lo strumento previsto dell'accordo di programma; si può prevedere, non necessariamente con espresse disposizioni, che in futuro si riduca ancora la quota dello Stato man mano che si consolida l'attuazione dell'accordo di programma e con esso la salvaguardia anche di fatto degli interessi nazionali e cresca quella delle Regioni interessate; un equilibramento successivo delle loro quote rispettive terrà conto della valorizzazione, e relativa localizzazione, delle risorse, dei beni e ogni altro cespite dell'attivo patrimoniale della società;

B) *nel testo del decreto vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:*

b1) aggiungere nel titolo, dopo la parola «trasformazione» le parole «e riordino» e, tra le normative elencate in premessa, le già citate leggi nn. 142/90 e 36/94 e il decreto legislativo n. 112/98;

per quanto concerne l'articolo 1:

b2) nel terzo comma, il testo prosegue aggiungendo le seguenti parole: «in relazione alle scadenze e nei limiti fissati dall'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36»;

b3) nel quarto comma, il testo prosegue aggiungendo le seguenti parole: «da approvarsi previo parere delle Regioni Puglia e Basilicata»;

per quanto concerne l'articolo 2:

b4) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente: «1. L'oggetto sociale della società, fino al 31 dicembre 2018, è costituito dal grande trasferimento della risorsa idrica e, sino alla attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 4, anche dal servizio idrico integrato, nel rispetto delle competenze in materia delle Regioni e Enti locali interessati.»;

b5) il secondo comma è soppresso in questo articolo, apparendo sufficiente la disposizione attenuata dell'articolo 8, primo comma, lettera a);

per quanto concerne l'articolo 3:

b6) nel secondo comma dopo la parola «attribuite» è inserita la parola «inizialmente»; il testo prosegue con le seguenti parole: «le stesse direttive prevederanno che nei tre mesi successivi al verificarsi del secondo dei seguenti adempimenti: l'approvazione dell'accordo di programma definito in base all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e la determinazione definitiva del capitale sociale, prevista dal successivo quarto comma, il 40 per cento del predetto capitale sociale sia trasferito alle Regioni Puglia e Basilicata, e agli enti locali delle due regioni, in quote che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza Unificata;

b7) nel quarto comma sono sopprese le parole: «o l'amministratore unico»;

per quanto concerne l'articolo 4:

b8) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente: «1. La società deve costituire nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, rami di azienda che gestiscono i servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia e Basilicata.»;

per quanto concerne l'articolo 5:

b9) nel secondo comma, indicare che si applicano le disposizione dell'articolo 35, oltre che degli articoli 34 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

181^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 8,50.

(3599-A) Emendamento al disegno di legge: Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Parere all'Assemblea: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente MORANDO ricorda che la Sottocommissione nella seduta di ieri ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 21.0.705 (nuovo testo), a causa della valutazione fornita dal rappresentante del Governo di non congruità delle risorse di copertura rispetto agli oneri introdotti della disposizione stessa. Il presentatore dell'emendamento ha successivamente precisato di avere utilizzato ai fini della quantificazione, l'onere indicato per l'esercizio 1998 nel decreto ministeriale di attuazione del provvedimento e che quindi a suo avviso, tale valutazione dovrebbe corrispondere alle minori entrate derivanti dall'estensione dell'agevolazione agli esercizi successivi.

Il sottosegretario GIARDA conferma quanto esposto nella seduta di ieri, precisando che sulla base delle valutazioni del Ministero delle finanze l'emendamento non risulta adeguatamente coperto poiché il costo dell'intervento agevolativo per gli anni 2000 e 2001 risulta superiore a quello atteso nel primo esercizio di applicazione, anche tenuto conto che sull'attività di ricostruzione potrebbero avere influito i ritardi attuativi.

Il senatore FERRANTE, dopo aver evidenziato che la quantificazione per il 1998 potrebbe essere sovrastimata a causa della ritardata emanazione del decreto di attuazione, fa presente che, anche sulla base di trattative con l'Unione europea, si sta valutando se prevedere la riduzione dell'IVA sull'attività edilizia in tutto il territorio nazionale e che, quindi, anche la quantificazione relativa agli esercizi successivi al 1999 potrebbe risultare sovrastimata. Ritiene, quindi, che non sussistano elementi per valutare negativamente l'emendamento, anche in una eventuale riformulazione che preveda l'estensione dell'agevolazione per un solo esercizio.

Il senatore CASTELLANI, dopo aver confermato quanto indicato dal senatore Ferrante in ordine al mancato avvio dell'attività di ricostruzione nel corso del 1998, ritiene che la quantificazione indicata per l'estensione dell'agevolazione possa essere valutata positivamente, anche tenuto conto della probabile riduzione dell'IVA su tutto il territorio nazionale.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver precisato che le agevolazioni risultano correttamente coperte per gli esercizi 1998 e 1999, sottolinea che la quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione agli esercizi 2000 e 2001 delle agevolazioni risulta insufficiente e che quindi l'emendamento comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione delibera di confermare il parere precedentemente espresso sull'emendamento 21.0.705 (nuovo testo).

La seduta termina alle ore 9,15.

